



PRIMA SEZIONE PENALE

ha pronunciato la seguente

Sui ricorsi proposti da:

[illegible]

Srl.

In procedura a trattazione scritta.

1. Con decreto emesso in data 15 maggio 2023 il Tribunale di Salerno – Sezione per le misure di prevenzione – ha emesso nel procedimento iscritto a carico di [REDACTED] un provvedimento di confisca relativo a dieci compagini societarie con annesso patrimonio aziendale, nonché a numerosi beni immobili intestati a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] compiutamente descritti nel



dispositivo della decisione di merito. Contestualmente, la proposta di confisca veniva respinta in riferimento ad altri beni (indicati alle pagine 76 e 77 del decreto).

In motivazione si è ritenuta sussistente in capo ad [REDACTED] una pericolosità sociale di tipo generico, desunta dalla risalente e reiterata commissione di reati di natura economico-finanziaria, tra cui delitti di bancarotta, frode fiscale e intestazione fittizia di beni. Tali condotte sarebbero state poste in essere mediante una complessa e articolata rete di società operanti nel settore della logistica su tutto il territorio nazionale.

Il Tribunale richiama, sul punto, i contenuti della ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bologna in data 16.07.2021 nei confronti di [REDACTED] ed altri per il reato di cui all'art. 416 cod.pen., finalizzato alla commissione di reati fiscali, bancarotta, reati ex 11 d.lgs. 74/2000, 512 bis cod.pen. e frode in materia di accise.

Le indagini, originate dal fallimento della [REDACTED] Società Coop. in liquidazione, avevano rivelato l'esistenza di una fitta rete di società, riconducibili ad [REDACTED] e da lui gestite in collaborazione con parenti e prestanome, con la volontaria creazione di *bad companies* su cui scaricare i debiti (soprattutto di carattere fiscale) delle società *in bonis*. In particolare, al sopraggiungere di criticità di natura fiscale o giudiziaria, si alternavano una serie di passaggi tipici, quali il mutamento della ragione sociale, lo spostamento della sede della società in comuni lontani dall' [REDACTED] l'affidamento delle cariche sociali a soggetti compiacenti, la cessione delle quote societarie a ridosso delle procedure di liquidazione ed operazioni dirette alla spoliazione patrimoniale e finanziaria della società; le c.d. *bad companies* emettevano fatture nei confronti di altre società per operazioni inesistenti in modo da abbattere la base imponibile per la società *in bonis*, beneficiare di crediti IVA da utilizzare in compensazione con debiti IVA accumulati per operazioni reali. L'IVA, non corrisposta dalle *bad companies*, veniva detratta dalle altre società, ancorché fosse stata solo fittiziamente pagata; allo stesso tempo il denaro ricevuto dalle società per le fatture emesse per operazioni inesistenti veniva ricollocato in favore di altre società ed investito nella logistica; in particolare, venivano effettuati finanziamenti alle società *in bonis* prelevando liquidità dal patrimonio delle *bad companies* in modo da svuotarne le casse e sottrarle all'aggressione del fisco. Ad esempio, la [REDACTED] maturava un passivo di 25.000.000 di euro con attivo inesistente, con bilanci falsificati dal 2015; la [REDACTED] costituita nel 2004 maturava debiti per 12.218.170 euro; alla Logistica [REDACTED] soc coop costituita nel 2002, nel 2009 l'Agenzia delle entrate notificava somme iscritte a ruolo per 8.539.909 ed una maggiore imposta per Iva di 3.176.304 euro; la [REDACTED] Trans costituita nel 2010 prima della liquidazione riceveva iscrizione a ruolo per imposte non pagate per 51.011 euro; la [REDACTED] costituita nel 2000, messa in liquidazione nel 2010 prima cedeva ramo d'azienda e conservava i debiti per 309.151 euro; la [REDACTED] costituita nel 2012 raggiungeva un volume d'affari di 27.000.000 di euro, compensava i debiti erariali tramite modelli F24 omettendo pagamenti iva e distraendo risorse a favore di [REDACTED] [REDACTED] emetteva tra 2012 e 2015 fatture per operazioni inesistenti per 100.000.000 di euro per creare crediti iva da utilizzare in compensazione con i debiti iva scaturenti da operazioni reali poste in essere con clienti esterni al gruppo [REDACTED] Sempre la [REDACTED] compensazione il credito per il rimborso delle accise sui carburanti per milioni di euro.

Il GIP di Bologna ha evidenziato, inoltre, i dati dai quali emergeva la riconducibilità delle società al medesimo gruppo di soggetti ed al medesimo centro d'interessi (la ricorrenza del cognome [REDACTED] nella denominazione sociale, la medesimezza delle sedi legali, di amministratori e rappresentanti; il ruolo di [REDACTED] emerso dalle intercettazioni



eseguite nel corso delle indagini, quale baricentro del sistema).

2. Alla luce di tali elementi, il Tribunale riteneva di poter riconoscere la sussistenza della pericolosità sociale generica di [REDACTED] a far data dall'anno 2000 e perdurante sino all'attualità, ovvero, quantomeno, fino all'anno 2021, in cui veniva applicata nei suoi confronti la misura cautelare, ritenendo che in quell'arco temporale si fosse arricchito anche attraverso i risparmi di spesa connessi al mancato pagamento dei debiti erariali. La condotta si era tradotta nella commissione di più delitti produttivi di reddito ed in ciò si ravvisava il rispetto del principio di tassatività applicabile anche al sistema delle misure di prevenzione (art. 1 comma 1 lett. b del d.lgs. n.159 del 2011).

Per quanto concerne il tema della pericolosità qualificata, pure oggetto di richiesta, il Tribunale confermava il provvedimento di sequestro, rilevando – in difformità rispetto alla richiesta formulata dal Pubblico Ministero – che la pericolosità del proposto dovesse essere qualificata esclusivamente come generica e non qualificata.

Segnatamente, il Collegio evidenziava la circostanza per cui non era emerso né che [REDACTED] si fosse arricchito attraverso attività criminali inserite in contesti di criminalità organizzata né che avesse investito denaro della criminalità organizzata di stampo mafioso. Al contrario, si rilevava che gli elementi indicati per asseverare la tesi di accusa non erano sfociati in provvedimenti giudiziari a carico, essendo intervenuto un provvedimento di archiviazione.

Il Tribunale rilevava, pertanto, che, pur emergendo elementi indicativi di contatti tra [REDACTED] e alcuni appartenenti al clan camorristico [REDACTED] nonché propalazioni rese da diversi collaboratori di giustizia aventi ad oggetto la sua persona, i dati probatori offerti dal Pubblico Ministero non risultavano idonei a fondare il riconoscimento di una pericolosità sociale qualificata.

Invero, secondo il Tribunale appariva “ *piuttosto che [REDACTED] fornisca spontaneamente di denaro i clan per le loro attività illecite, piuttosto che riceverli ed investirli nelle proprie attività*” nella consapevolezza di poter essere destinatario di richieste estorsive da parte della criminalità organizzata. Tale circostanza appariva suffragata dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [REDACTED] e [REDACTED] i quali definivano [REDACTED] come una persona che “ *si metteva a disposizione*”.

Per ciò che concerne il profilo della sproporzione, il Tribunale riteneva che la decisione emessa *inaudita altera parte* dovesse essere confermata, respingendo le allegazioni difensive.

Il Collegio evidenziava, in particolare, che:

– i redditi documentalmente attestati in capo a [REDACTED] e alla moglie [REDACTED] risultavano del tutto sproporzionati rispetto al valore dei beni di cui gli stessi erano, rispettivamente, titolari formali o effettivi, avuto riguardo ai compensi percepiti in qualità di lavoratori dipendenti nel periodo compreso tra il 2003 e il 2016;

– gli annullamenti disposti dalla Suprema Corte in relazione alle ordinanze cautelari emesse dal G.I.P. e dal Tribunale del Riesame di Bologna avevano riguardato profili di natura meramente formale – segnatamente, la mancata disamina delle memorie e delle deduzioni difensive – nonché aspetti parziali del titolo cautelare (capi F ed I), senza tuttavia escludere la configurabilità dell'ipotesi associativa. Con la sentenza n. 35295/2022, la Corte di Cassazione, pur procedendo ad un annullamento parziale dell'ordinanza del Riesame, aveva nondimeno confermato la sussistenza del meccanismo criminoso riconducibile [REDACTED] posto a fondamento dell'accumulazione di capitali di provenienza illecita, nonché la gravità indiziaria in ordine al reato associativo e al ruolo da questi rivestito quale



amministratore di fatto di numerose società, anche tramite l'interposizione fittizia di prestanome;

- la pericolosità sociale di [REDACTED] doveva farsi risalire all'anno 2000, anno di costituzione della società [REDACTED] Srl, prima società cartiera del gruppo [REDACTED]

- le pronunce cautelari sulla gravità indiziaria in ordine ai reati di bancarotta, ai reati fiscali, ad appropriazioni indebite, riguardavano plurimi reati che rappresentavano manifestazione sistematica e continuativa di produzione di redditi illeciti sfruttando le società del gruppo [REDACTED]

- le disponibilità finanziarie del proposto investite nella costituzione delle società provenivano da accumuli illeciti connessi ai risparmi di spesa ottenuti attraverso la perpetrazione di plurimi delitti di evasione fiscale.

Il Tribunale riteneva, altresì, che la consulenza tecnica di parte depositata dalla difesa avesse ommesso di considerare che i “finanziamenti” effettuati dai membri della famiglia di [REDACTED] traevano origine dalle provviste provenienti dai conti correnti intestati alle c.d. *bad companies*. Il Collegio di primo grado affermava la erroneità della prospettiva in cui si era mosso il consulente:

- nell'aver svolto una ricognizione complessiva dei redditi riferibili a [REDACTED] e ai suoi familiari su un arco temporale di dieci anni, mentre – come ammesso dallo stesso CTP – il giudizio di sproporzione avrebbe dovuto essere effettuato, non con riferimento alla condizione economica generale del nucleo familiare, bensì in relazione ai periodi in cui erano stati effettuati gli acquisti;

- nell'aver ritenuto che la provvista economica dei nuclei familiari del proposto e dei soggetti terzi fosse alimentata dai c.d. disinvestimenti provenienti dalle società del gruppo, senza considerare che i predetti “finanziamenti” erano in realtà stati effettuati mediante prelievi di liquidità dalle *bad companies* e successivi trasferimenti in favore delle società in bonis;

- nel non aver tenuto conto dell'arricchimento determinato dal risparmio di spesa connesso all'evasione fiscale, beneficio che aveva inciso direttamente sulle società *in bonis* e, indirettamente, sui rispettivi soci;

- nel contenere errori di natura tecnico-contabile, avendo, da un lato, determinato imposte pari a zero per redditi elevati e, dall'altro, non avendo sottratto elementi che non erano entrati nella disponibilità del soggetto, come ad esempio le ritenute IRPEF;

- infine, nell'aver utilizzato documenti di dubbia efficacia probatoria, come mastri o partitari, in alcuni casi illeggibili.

Il Tribunale osservava ancora che tutte le operazioni di accredito di somme di denaro in favore del proposto e dei membri del suo nucleo familiare avevano concorso alla formazione del reddito utile ai fini del giudizio di sproporzione, rilevando come proprio quelle di origine dubbia o prive di giustificazione provenissero dalle cosiddette *bad companies* e, dunque, rappresentassero i proventi del meccanismo criminoso posto in essere [REDACTED]

Tali entrate, secondo il Tribunale, costituivano la provvista attraverso la quale erano stati effettuati acquisti o costituite nuove società, circostanza che integrava – testualmente – *“l'in se del presupposto dell'ablazione in sede di procedimento di prevenzione”* .

Ne conseguiva che i beni oggetto di sequestro o costituivano essi stessi strumenti di illecito, oppure rappresentavano beni rispetto alla cui capacità di acquisto la difesa non si era adeguatamente confrontata con la cronica e sistematica evasione fiscale posta in essere dal proposto, che aveva determinato la formazione di “ *un patrimonio rispetto al quale si è realizzata una commistione/confusione di lecito ed illecito senza alcun tentativo difensivo di*



depurazione".

Il Tribunale riteneva pienamente condivisibile la consulenza tecnica del P.M, la quale aveva concluso per la costante sproporzione tra i redditi prodotti e gli investimenti eseguiti da parte del nucleo familiare di [REDACTED] dei fratelli [REDACTED] riteneva che [REDACTED] avesse improntato il proprio agire al continuo e costante ricorso all'infedeltà fiscale attraverso manovre elusive e fraudolente organizzate con una pluralità di società costituite *ad hoc*, ossia per far ricadere il peso fiscale di tutte le società su alcune di esse, destinate a diventare delle *bad companies* e ad essere poste in liquidazione, con conseguente definitivo mancato versamento delle imposte.

3. Il Collegio proseguiva nel valutare la sussistenza degli elementi per l'accoglimento della richiesta per le singole società, nel modo che segue:

-la Società [REDACTED] S.r.l., titolare di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti nel Comune di Nocera Inferiore, era stata costituita nel 2002, periodo in cui veniva riconosciuta la pericolosità sociale generica di [REDACTED] da parte di [REDACTED] (moglie) e di [REDACTED] (fratello). I legali rappresentanti della società risultavano [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] mentre le quote riconducibili a [REDACTED] venivano cedute a [REDACTED] [REDACTED]. La riconducibilità effettiva della società a [REDACTED] si desumeva, secondo quanto accertato, dalle intercettazioni telefoniche eseguite all'indomani del decesso di [REDACTED] [REDACTED] dalle quali emergeva che il proposto si adoperava affinché nella compagine societaria subentrasse il figlio [REDACTED] [REDACTED]. Il G.I.P. di Bologna evidenziava, inoltre, che la cessione delle quote si collocava temporalmente nel momento in cui [REDACTED] e i suoi familiari risultavano coinvolti in un'indagine condotta dalla D.D.A. di Firenze per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di macchinari, procedimento nell'ambito del quale gli stessi erano stati attinti da misure cautelari personali. Secondo il G.I.P., tale passaggio era funzionale ad ottenere l'iscrizione della società nella White List e a conseguire la predetta autorizzazione unica per lo smaltimento dei rifiuti. In riferimento a detta società, il G.I.P. ravvisava la gravità indiziaria del reato di cui all'art. 512-*bis* cod.pen. L'inserimento della Società [REDACTED] [REDACTED] nel meccanismo fraudolento veniva desunto da plurimi elementi: la società riceveva ingenti finanziamenti dalla [REDACTED] (cartiera) e dalla [REDACTED] ed effettuava, a sua volta, pagamenti in favore di società operanti nel settore dei carburanti; risultavano altresì cospicue immissioni di capitali da parte dei soci a titolo di finanziamenti infruttiferi, privi di qualsivoglia giustificazione economica. Nel periodo tra il 2012 e il 2015, la [REDACTED] emetteva numerose fatture nei confronti della [REDACTED] accumulando un ingente debito IVA, mentre la [REDACTED] detraeva l'imposta solo fittiziamente corrisposta. Il denaro ricevuto dalla società veniva ricollocato anche in suo favore attraverso il pagamento di canoni di locazione di mezzi di trasporto e pagamento del carburante per la loro circolazione, che continuava ad avvenire nell'interesse della [REDACTED] titolare degli automezzi; dalle interrogazioni della banca dati dello Spesometro emergeva che nove società del gruppo [REDACTED] (tra cui la [REDACTED] non pagavano carburante né pedaggi, mentre, per queste voci, la [REDACTED] corrispondeva milioni di euro: le somme veicolate nelle casse sociali costituivano pertanto i proventi dei delitti perpetrati dalle altre società ed il loro convogliamento nelle casse sociali di società operative costituiva il modo per ripulire quei proventi allorquando venivano prelevati dai soci come "restituzione finanziamenti". Infine, le deduzioni difensive venivano ritenute meramente assertive, tenuto conto che la società in questione risulta essere stata destinataria, in data 28.09.2011, di interdittiva antimafia.



-la Società [redacted] S.r.l. veniva costituita nel periodo di pericolosità generica (2003) da [redacted] e [redacted] nel 2011 risultava uno dei cinque dipendenti della società. La riconducibilità [redacted] veniva desunta da plurimi elementi: la coincidenza della sede secondaria con quella della *bad company* [redacted] S.r.l. e della sede amministrativa con quella della [redacted] la conversazione progr. 366 dell'11.11.2016 ed altre citate in cui [redacted] la menzionava espressamente come una delle "sue" società; la conversazione n. 1763 del 12.10.2016, nella quale spiegava il meccanismo relativo alla locazione dei camion, in cui erano coinvolte [redacted] [redacted] e [redacted] i crediti di imposta portati in compensazione provenivano da fatture emesse dalla [redacted] [redacted] [redacted] era delegata ad operare sul conto della società ed aveva potere di firma sul conto corrente della [redacted] Dal 2012 al 2015 la [redacted] 'Trasporti emetteva fatture anche nei confronti della [redacted] S.r.l., accumulando un ingente debito IVA, mentre la [redacted] S.r.l. detraeva l'IVA solo fittiziamente pagata. Il denaro ricevuto dalla società veniva ricollocato anche in suo favore attraverso il pagamento di canoni di locazione di mezzi di trasporto e del carburante per la loro circolazione, che continuava ad avvenire nell'interesse della [redacted] S.r.l., titolare degli automezzi; dalle interrogazioni della banca dati dello Spesometro emergeva che nove società del [redacted] [redacted] (tra cui la [redacted] S.r.l.) non pagavano carburante né pedaggi, mentre, per queste voci, la [redacted] corrispondeva milioni di euro.

-la Società [redacted] SOC. COOP. veniva costituita nel periodo di pericolosità generica (2014); rappresentanti legali ne erano [redacted] camionista, socio al 50% in uno a [redacted] [redacted] e [redacted] La riconducibilità [redacted] si desumeva: 1) dalla denominazione; 2) dall'assenza di competenza professionale dei titolari delle quote; 3) dalla circostanza che nel 2015 apriva una sede secondaria a [redacted] ([redacted] al medesimo indirizzo dove risultava avviata una succursale della [redacted] S.r.l. e nel 2015 si sarebbe insediata la [redacted] e prima ancora la [redacted] S.r.l. e la [redacted] 4) nel 2016 erano preposti alla sede secondaria [redacted] figlia appena diciannovenne di [redacted] fratello di [redacted] e lo stesso [redacted] richiama la conversazione di cui al progr. 366 dell'11.11.2016 ed altre citate in cui [redacted] la menzionava espressamente come una delle "sue" società. L'inserimento nel meccanismo fraudolento della [redacted] secondo il Tribunale, si desumeva dalle seguenti circostanze: il 23.03.2015 le veniva ceduto il ramo di azienda della cartiera [redacted] legalmente rappresentata da [redacted] che tratteneva tutti i debiti e pochi mesi dopo veniva posta in liquidazione; non svolgeva attività significativa salvo la locazione di macchinari alla cartiera [redacted] dalla quale percepiva canoni pari a 30.000 euro annui; dal 2012 al 2015 la [redacted] emetteva fatture nei confronti di alcune società del gruppo, accumulando un ingente debito IVA, mentre le altre società detraevano l'IVA solo fittiziamente pagata; il denaro ricevuto dalla società veniva ricollocato anche in suo favore attraverso il pagamento di canoni di locazione di mezzi di trasporto e del carburante per la loro circolazione, che continuava ad avvenire nell'interesse delle società titolari degli automezzi; dalle interrogazioni della banca dati dello Spesometro emergeva che nove società del gruppo [redacted] (tra cui la predetta) non pagavano carburante né pedaggi, mentre, per queste voci, la [redacted] corrispondeva milioni di euro; in definitiva, dopo la cessione del ramo di azienda della [redacted] il patrimonio aziendale di quest'ultima veniva distratto in favore della [redacted] ad eccezione dei debiti, che avrebbero comportato la decozione e poi la liquidazione della [redacted] la locazione di macchinari a società cartiere ([redacted] e [redacted] consentiva di produrre un credito IVA da



portare in compensazione ed evadere quell'imposta, oltre che di risparmiare il pagamento di pedaggi e carburante, fatto ricadere sulla [REDACTED] (capo U dell'imputazione GIP Bologna).

-la Società [REDACTED] Soc. Coop. era costituita nel periodo di pericolosità generica (2014), da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (soggetti privi di competenze gestionali, persone di fiducia di [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] (cognato di [REDACTED] [REDACTED] ne erano stati rappresentanti legali: dal 1.09.2017 [REDACTED] figlio di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] La riconducibilità al proposto si desunse 1) dalla circostanza che la sede secondaria della società era a [REDACTED] 2) nella segnalazione per operazioni sospette del 2015 risultava che [REDACTED] gestiva il conto sociale e [REDACTED] l'attività della società; 3) nella conversazione progr. 366 dell'11.11.2016 ed altre citate [REDACTED] la menzionava espressamente come una delle "sue" società. L'inserimento nel meccanismo fraudolento si desunse dal finanziamento, per oltre 1,9 milioni di euro, ricevuto dalla [REDACTED] ed impiegato per pagare società di carburanti, anche se in assenza di fatture (capo F dell'imputazione GIP Bologna, confermata dal Tribunale del Riesame); dal 2012 al 2015 la [REDACTED] emetteva fatture nei confronti di alcune società del gruppo, accumulando un ingente debito IVA, mentre le altre società detraevano l'IVA solo fittiziamente pagata; il denaro ricevuto dalla società veniva ricollocato anche in suo favore attraverso il pagamento di canoni di locazione di mezzi di trasporto e del carburante per la loro circolazione, che continuava ad avvenire nell'interesse delle società titolari degli automezzi; dalle interrogazioni della banca dati dello Spesometro emergeva che nove società del gruppo [REDACTED] (tra cui la [REDACTED] non pagavano carburante né pedaggi, mentre, per queste voci, la [REDACTED] corrispondeva milioni di euro.

-La società [REDACTED] S.r.l. veniva costituita nel periodo di pericolosità generica (2003) da [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] rappresentante legale ne era [REDACTED] dal 30.06.2009; le quote venivano cedute a [REDACTED] nel 2009 al loro valore nominale, ad un prezzo che, considerati i beni e le riserve di cui risultava titolare, appariva incongruo; [REDACTED] da quella data ne era rappresentante legale. La riconducibilità [REDACTED] si desunse dalla conversazione progr. 366 dell' 11.11.2016 ed altre citate in cui [REDACTED] la menzionava espressamente come una delle "sue" società; l'inserimento nel meccanismo fraudolento emergeva dal fatto che la società ricevesse ingenti finanziamenti infruttiferi dai soci ed effettuava investimenti immobiliari (acquisto di una cospicua porzione di terreni nell'area PIP del Comune di Sarno) per oltre 1,4 milioni di euro, valore non congruo rispetto all'esiguo volume di affari della società (non svolgeva attività e non aveva dipendenti); dal 2012 al 2015 la [REDACTED] emetteva fatture nei confronti di alcune società del gruppo, accumulando un ingente debito IVA, mentre le altre società detraevano l'IVA solo fittiziamente pagata, il denaro ricevuto dalla società veniva ricollocato anche in suo favore attraverso il pagamento di canoni di locazione di mezzi di trasporto e del carburante per la loro circolazione, che continuava ad avvenire nell'interesse delle società titolari degli automezzi; dalle interrogazioni della banca dati dello Spesometro emergeva che nove società del gruppo [REDACTED] (tra cui la predetta) non pagavano carburante né pedaggi, mentre, per queste voci, la [REDACTED] corrispondeva milioni di euro.

-La Società [REDACTED] veniva costituita nel periodo di pericolosità generica (2009) da [REDACTED] e [REDACTED] (cugino [REDACTED] al fine di acquisire il controllo della società [REDACTED] attiva nella produzione di contenitori in plastica, di cui [REDACTED] avrebbe detenuto il 70%. L'inserimento nel meccanismo fraudolento si desunse, secondo quanto ritenuto dal Tribunale, da finanziamenti cospicui effettuati dai soci (soprattutto da [REDACTED] soggetto privo di significative entrate economiche),



nonostante la stessa effettuasse investimenti di modesto valore; nel 2012 la società acquisiva il 70% della [redacted] versando 350.000 a titolo di finanziamento infruttifero, corrisposto per € 250.000 da [redacted] secondo il Tribunale *“con questo escamotage [redacted] acquisisce il controllo della [redacted] utilizzando uno strumento apparentemente lecito di acquisto del suo capitale sociale ossia attraverso una società intestato a terzi che ne riversavano consistenti disponibilità liquide mediante la tecnica artificiosa del finanziamento infruttifero da parte dei soci”*; altra spia della riconducibilità della società al proposto erano i continui rapporti di locazione finanziaria di mezzi di trasporto con le società del gruppo [redacted] ed in particolare con le società cartiere come la [redacted] e la [redacted]. Inoltre, il Tribunale osservava che la narrazione del rapporto con [redacted] fatta da [redacted] dimostrava che gli stessi trovavano solide e risalenti radici; i flussi finanziari verso la [redacted] erano dimostrati da un mastrino dei documenti, senza che fosse documentata la ragione giustificatrice di quei movimenti contabili; i finanziamenti effettuati dal [redacted] avvenivano in un periodo successivo rispetto ai redditi documentati che non erano comunque significativi e riguardavano il periodo 2009/2013; l'operazione di acquisto delle quote sociali della [redacted] tradiva la completa messa a disposizione del [redacted] in favore [redacted] su disposizione del quale veniva nominato [redacted] quale amministratore; l'ordinanza del GIP di Bologna, confermata fino in Cassazione, aveva riconosciuto che il [redacted] era un prestanome [redacted].

-la Società [redacted] S.cl. veniva costituita nel periodo di pericolosità generica (2013) da [redacted] [redacted] [redacted] e [redacted]. Nel 2012 [redacted] acquisiva il 70% del capitale sociale della [redacted] ed il nuovo amministratore diventava [redacted] (già prestanome di [redacted] nella [redacted] nella [redacted] nella [redacted] nel 2017 [redacted] acquistava il 26% della società, per cui ai [redacted] restava sostanzialmente la quota del 4%. La riconducibilità [redacted] a parte che dalla composizione del capitale sociale ([redacted] si desumeva dalla circostanza che tra i dipendenti risultavano personaggi riconducibili al clan [redacted] con il quale [redacted] aveva legami ([redacted] [redacted] e [redacted] [redacted] [redacted] rispettivamente guardia-spalle e figlia di [redacted] [redacted] dalle SIT di [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] circa il ruolo di fatto assunto [redacted] nella società; dalla conversazione di cui alla intercettazione n. 1705 del 11.10.2016, nella quale egli ne parlava come una sua società. L'inserimento nel meccanismo fraudolento si desumeva dalla circostanza che dal 2012 al 2015 la [redacted] [redacted] emetteva fatture anche per operazioni oggettivamente inesistenti anche nei confronti della [redacted] accumulando un ingente debito IVA, mentre la società detraeva l'IVA solo fittiziamente pagata.

-la Società [redacted] [redacted] S.r.l. veniva costituita nel periodo di pericolosità generica (2004) dai fratelli [redacted] [redacted] [redacted] e [redacted] che nel corso degli anni vi avevano riversato ingenti somme di denaro a titolo di finanziamento del tutto incompatibili con le loro disponibilità economiche: secondo il Tribunale del Riesame di Bologna la società era il collettore di cespiti immobiliari acquistati attraverso l'uso promiscuo delle risorse delle diverse società del gruppo ([redacted] [redacted] [redacted] e di quelle avviate al dissesto come la [redacted] rappresentanti legali ne erano stati dal 2010 al 2011 lo stesso [redacted] e dal 2011 il fratello [redacted]. La riconducibilità [redacted] si desume da conversazione progr. 366 dell'11.11.2016 ed altre citate in cui diletta la menzionava espressamente come una delle "sue" società. L'inserimento nel meccanismo fraudolento si desumeva dagli ingenti finanziamenti ricevuti dalla [redacted] e dalla [redacted] anche a titolo di canoni per fittizi canoni di locazione finanziaria privi di qualsivoglia causale; [redacted]



ed avevano delega ad operare sul conto nonostante non avessero alcun ruolo nella società ed effettuavano ingenti finanziamenti del tutto sproporzionati rispetto ai loro redditi (nel 2008 oltre 13 milioni di euro).

-la Società veniva costituita nel periodo di pericolosità generica (2009) da cognato di e cugino di rappresentante legale ne era La riconducibilità si desumeva dalla delega ad operare sul conto rilasciata a l'inserimento nel meccanismo fraudolento si desumeva dal fittizio rapporto di locazione finanziaria intrattenuto con la con il costo del carburante interamente riversato sulla società cartiera; dal 2012 al 2015 la emetteva fatture anche nei confronti della (pari ad € 1.290.000), integrando il reato di bancarotta per distrazione contestato al capo B) dell'imputazione dinanzi all'A.G. bolognese, accumulando un ingente debito IVA, mentre la detraeva l'IVA solo fittiziamente pagata; il denaro ricevuto dalla società veniva ricollocato anche in suo favore attraverso il pagamento di canoni di locazione di mezzi di trasporto e del carburante per la loro circolazione, che continuava ad avvenire nell'interesse della titolare degli automezzi; dalle interrogazioni della banca dati dello Spesometro emergeva che nove società del gruppo (tra cui la predetta) non pagavano né pedaggi, mentre, per queste voci, la corrispondeva milioni di euro; anche in questo caso dai bilanci emergeva finanziamenti in favore della società per centinaia di migliaia di euro e utili mai distribuiti tra soci ed accantonati a riserva.

-la Società veniva costituita nel periodo di pericolosità generica (2004) da e rappresentante legale ne era le quote erano state cedute a (suocero) da ed a (cognato) da ad un prezzo anomalo se rapportato alle consistenze immobiliari della società. L'inserimento nel meccanismo fraudolento si desumeva dalla funzione della società, ossia di garantire l'acquisto di una porzione dell'area PIP di Sarno (in data 1.06.2016 al prezzo di € 362.287,42); a parere del Tribunale, la difesa non aveva offerto nessuna prova circa la legittima provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto dell'area PIP destinata a parcheggio dei mezzi di tutte le società del gruppo; ne discendeva la derivazione di quella provvista da risparmi di spesa accumulati attraverso plurimi meccanismi di evasione fiscale.

Il Tribunale rigettava la richiesta di confisca per: la Soc. Coop. in liquidazione, ritenuta società cartiera; la S.r.l. (S.r.l.) e la ritenute anch'esse società cartiere (si evidenzia che l'acquisizione è inutile in ragione delle consistenti debitorie che le società hanno accumulato con i meccanismi fraudolenti emersi); la ritenuta priva di reali consistenze, mezzi e capitali; la in ragione della genericità delle allegazioni proposte dal P.M.; la COSTRUZIONI SOC. COOP., il cui capitale sociale veniva ritenuto compatibile con le entrate del proposto.

Quanto ai beni immobili si disponeva la confisca di:

- bene indicato al n. 21 della proposta (villa di 19,5 vani in Nocera Inferiore, sulla quale vantava il diritto di abitazione): veniva acquistato in data 4.08.2016 al prezzo di € 234.700 da e con provviste recuperate dalle società cartiere del gruppo (poi

- fabbricati di cui a punti 30 e 31 della proposta: appartamento a Nocera acquistato il 6.05.2015 da al prezzo di € 420.000; l'acquisto avveniva nel periodo di



pericolosità generica [REDACTED] con denaro distratto in parte dalle casse sociali della [REDACTED] (due assegni di euro 65.000 complessivi tratti dal conto della predetta società) e con un mutuo contratto anche da [REDACTED] il bene non era proporzionato ai redditi della famiglia;

- beni intestati ad [REDACTED] di cui ai punti da 40 a 42 della proposta, donati al figlio da [REDACTED] il 4.05.2015; acquistati dalla predetta nel periodo di pericolosità [REDACTED] e del tutto sproporzionati rispetto al reddito goduto dalla famiglia in quel periodo;

- beni intestati ad [REDACTED] ed indicati da n. 51 a n. 68 della proposta: il valore dei beni da 51 a 55 era del tutto sproporzionato rispetto al reddito prodotto, in quel periodo (2004), da [REDACTED] per cui doveva ritenersi che la provvista provenisse dai profitti delle attività illecite condotte da [REDACTED] (in diverse conversazioni intercettate [REDACTED] affermava di dover pensare ai fratelli);

- beni da 56 a 68 acquistati il 13.12.2016 apparivano del tutto sproporzionati rispetto ai redditi di cui aveva beneficiato [REDACTED] in quel periodo.

4. In riferimento alle restituzioni di immobili, il Tribunale:

- per i terreni dal n.22 al n.29 della proposta (acquistati nel 2000 ed intestati a [REDACTED] [REDACTED] evidenziava trattarsi di impieghi compatibili con i redditi dell'epoca conseguiti dalla coppia;

- per gli immobili indicati dal n.18 al n.20 evidenziava che risultavano acquistati nel 1998, in epoca antecedente alla insorgenza della pericolosità generica del proposto.

5. La Corte di Appello di Salerno con decreto del 20 gennaio 2025 ha accolto – in parte – la impugnazione introdotta dalla parte pubblica, con estensione della confisca ai beni acquisiti nel 1998 e nel 2000 che erano stati oggetto di restituzione in primo grado, previo riconoscimento della pericolosità qualificata, unitamente alla pericolosità semplice, in capo ad [REDACTED]. L'appello di [REDACTED] è stato respinto mentre è stato accolto l'appello del terzo [REDACTED].

5.1 La rivalutazione *in peius* della pericolosità del proposto.

Con il primo motivo di appello, il P.M. contestava il diniego della pericolosità qualificata.

A giudizio del Pubblico Ministero, il proposto era indiziato di appartenere ai clan [REDACTED] al clan [REDACTED] di [REDACTED] e al clan [REDACTED] di [REDACTED] intrattenendo stabili e concreti rapporti di collegamento ed economici con i suddetti sodalizi criminali. Il P.M. richiama, segnatamente, le acquisizioni effettuate nell'ambito del procedimento RGNR 5253/2016/21 e le ulteriori fonti indicate nella proposta di prevenzione; evidenziava, altresì, che:

- [REDACTED] era stato rinviato a giudizio per reati aggravati dall'art. 416 *bis* 1 c.p. (violenza privata e danneggiamento), ipotesi rientrante nell'art. 51 comma 3 bis c.p.p. e dunque di pericolosità qualificata ai sensi dell'art. 4 lett. b) del d. lgs. 159/2011.

- [REDACTED] era stato attinto dall'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bologna perché gravemente indiziato, oltre che dei reati di associazione per delinquere, bancarotta, reati fiscali, anche del reato di cui all'art. 512 *bis* c.p., espressamente previsto quale ipotesi di pericolosità qualificata ai sensi dell'art. 4 lett. b) del d. lgs. 159/2011.

La Corte di Appello di Salerno osservava che, sebbene il Tribunale avesse condiviso le valutazioni operate dal GIP di Bologna anche in riferimento al reato di cui all'art. 512 *bis* c.p., ometteva di rilevare che il reato in questione risultava tra il novero delle ipotesi di cui all'art. 4 lett. b) del d. lgs. 159/2011.

Il GIP di Bologna rilevava, in particolare, la gravità indiziaria dei reati di cui all'art. 512 *bis* c.p. contestati ai capi R), S) e Q), ritenendo che “*nell'ambito delle modalità di gestione e*



conduzione dell'attività imprenditoriale facente capo alla famiglia [REDACTED] nei suoi risvolti patologica e fraudolenti, risulta essere una costante, al sopraggiungere di criticità riguardanti le diverse società del gruppo, il mutamento non solo della sede sociale dell'ente e della sua denominazione, ma anche della compagine sociale e dei soggetti ricoprenti ruoli direttivi. Come già illustrato una delle finalità delle intestazioni fittizie si coglie avendo a mente i plurimi provvedimenti emersi in ossequio alla normativa antimafia che hanno interessato i componenti della famiglia [REDACTED] e le società riconducibili alla stessa. Numerose risultano le segnalazioni per operazioni sospette, nonché i provvedimenti interdittivi antimafia delle competenti Prefetture, a fronte della ritenuta contiguità tra [REDACTED] [REDACTED] (vertice assoluto nella realtà imprenditoriale in questione) e clan camorristici operanti nella Provincia di Salerno. [REDACTED] è stato indicato da collaboratori di giustizia come uomo di fiducia della criminalità organizzata, oltre ad essere citato, come visto, anche nelle carte del processo [REDACTED] quale soggetto in affari con il clan [REDACTED]. Di qui la qualificazione di tali condotte all'interno del reato di trasferimento fraudolento di valori"

Le condotte contestate ai capi R) ed S), di cui il GIP del Tribunale di Bologna riteneva sussistere, dunque, la gravità indiziaria, erano relative all'autorizzazione di un impianto di raccolta e smaltimento dei rifiuti ex art. 208 del T.U. Ambiente, concessa nel 2017 dalla Regione Campania alla [REDACTED] S.r.l. .

Si trattava di attività di interesse pubblico che necessitava del rilascio di certificazioni antimafia ovvero l'iscrizione alla White List della Prefettura, sicché si operava la cessione della proprietà delle quote (formalmente intestate ai fratelli [REDACTED] [REDACTED] ed [REDACTED] [REDACTED] ma di fatto riconducibili ad [REDACTED] della [REDACTED] S.r.l. a [REDACTED] [REDACTED]

Le finalità elusive della fittizia intestazione venivano desunte dalla circostanza che [REDACTED] era stato raggiunto da informazioni antimafia dell'11 dicembre 2012, all'epoca era indagato per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. e per i reati connessi dalla DDA della Procura presso il Tribunale di Firenze, che era stato citato nella nota del 21.01.2016 della Prefettura di Salerno con quale si rigettava la richiesta di iscrizione della [REDACTED] nella White List.

Benché il GIP di Bologna avesse rilevato la prescrizione del reato contestato al capo Q) e il Tribunale del Riesame avesse constatato la prescrizione del reato contestato al capo R), in riferimento al capo S) era intervenuta sentenza di patteggiamento.

La Corte di Appello di Salerno asseriva che le deduzioni difensive, tese sostanzialmente a confutare che [REDACTED] avesse effettuato quelle intestazioni fittizie con il fine di eludere la normativa in materia di misure di prevenzione, non appaiono idonee a superare le valutazioni operate dal GIP in sede cautelare e dal GUP in udienza preliminare, il quale pronunciava sentenza di patteggiamento in riferimento al reato di cui al capo S). La Corte di Appello di Salerno osservava che nell'ambito di quei procedimenti, [REDACTED] non solo risultava indiziato, ma aveva altresì patteggiato la pena con sentenza irrevocabile in relazione al reato di cui all'art. 512 *bis* cod.pen. .

La difesa del proposto, dunque, non si sarebbe, inoltre, confrontata con i provvedimenti interdittivi antimafia emessi dall'Autorità Amministrativa che " *risultano aver condizionato le strategie del gruppo*", e segnatamente:

1. il decreto del Prefetto di Napoli del 16.12.2008 emesso nei confronti della Cooperativa [REDACTED] Logistica;
2. il decreto del 28.09.2011 nei confronti della [REDACTED] S.r.l. ed [REDACTED] S.r.l.;



3. il decreto prefettizio n. 80669 dell'11.12.2012 con in quale era stata emessa interdittiva antimafia nei confronti della Trasporti [REDACTED] per la sussistenza di una interposizione fittizia di persona e per l'intraneità al gruppo [REDACTED] ritenuto contiguo ad organizzazioni criminali e di stampo camorristico;
4. la nota del 21.01.2016, con quale la Prefettura di Salerno rigettava la richiesta di iscrizione (istanza presentata il 14.11.2014) nella White List della [REDACTED] (già [REDACTED] [REDACTED] accertando il pericolo di infiltrazioni e di condizionamenti delle scelte aziendali.

La Corte di Appello riteneva, dunque, che essendo [REDACTED] consapevole dei suddetti provvedimenti interdittivi, ragionevolmente poteva ritenere che sarebbe divenuto destinatario di una misura di prevenzione patrimoniale. Ciò appare suffragato dallo stesso [REDACTED] così come evidenziato dal giudice di seconde cure, nell'ambito di una conversazione intercettata –del 17.12.2016 – nella quale il proposto intimava i suoi familiari di non avere contatti telefonici con [REDACTED] [REDACTED] successivamente alla convocazione del fratello [REDACTED] [REDACTED] e della moglie di quest'ultimo, [REDACTED] presso gli uffici della Squadra mobile di Salerno.

La Corte di merito evidenziava che la cessione di quote o il conferimento a terzi di poteri rappresentativi era finalizzata ad eludere la riconducibilità degli enti [REDACTED] atteso che le suddette operazioni avevano riguardato le società attenzionate dai decreti prefettizi ovvero quelle che, per l'attività concretamente svolta, dovevano necessariamente sottrarsi, per operare, a sospetti di contiguità con le organizzazioni criminali.

Ha dunque operato l'inquadramento del proposto nella categoria soggettiva di cui all'art. 4 lett. b) in quanto indiziato dei delitti di cui all'art. 512 *bis* cod.pen., commessi tra il 2012 e il 2017.

Quanto al profilo della «appartenenza» ad organizzazioni di stampo mafioso la Corte di merito osservava che una pluralità di collaboratori di giustizia aveva riferito della vicinanza di [REDACTED] a diversi sodalizi criminali di matrice camorristica, ed in particolare:

- al clan [REDACTED] in ragione dello stretto legame intrattenuto sia con [REDACTED] [REDACTED] che con [REDACTED] [REDACTED]
- al clan [REDACTED]
- ad [REDACTED]
- nonché al clan [REDACTED] [REDACTED] segnatamente con riferimento alle attività di traffico di sostanze stupefacenti.

Tale vicinanza, almeno per quanto concerne il *clan* [REDACTED] trovava riscontro esterno ed individualizzante nelle intercettazioni allegate dal P.M., dalle quali emergeva che [REDACTED] si rivolgeva a [REDACTED] affinché gli procurasse delle armi. Nel corso di tali conversazioni, [REDACTED] non solo dichiarava di esserne personalmente in possesso, ma offriva altresì al suo interlocutore un'ampia scelta circa la tipologia di armi reperibili, collocando esplicitamente tale fornitura nel contesto di un conflitto armato tra contrapposti gruppi criminali organizzati.

Dalle medesime risultanze investigative emergeva, inoltre, che [REDACTED] avesse spontaneamente offerto un contributo economico a favore di membri apicali del sodalizio durante la loro detenzione, nonché un contributo operativo nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] successivamente agli arresti di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]

Tali elementi, nel loro complesso, restituivano il quadro di un rapporto tra [REDACTED] e gli esponenti del clan [REDACTED] che andava ben oltre la mera disponibilità contingente o l'occasionale contributo spontaneo descritto dal Tribunale.



Veniva, infatti, evidenziato che [REDACTED] si era reso disponibile ad assumere come lavoratori soggetti indicati dai clan, ad effettuare regalie in favore della famiglia di [REDACTED] durante il periodo di detenzione di quest'ultimo, nonché a fornire armi e a mettere a disposizione un piazzale di sua proprietà per lo svolgimento di incontri tra affiliati.

Segnatamente, le risultanze relative alla fornitura di armi e della base logistica, in favore del gruppo e non solo di [REDACTED] o di [REDACTED] Anello, erano sintomatiche – a giudizio della Corte – di una messa a disposizione ben più pregnante di quella delineata dal Tribunale, su aspetti organizzativi cruciali per la funzionalità del gruppo. Pur dovendosi tener conto della intervenuta archiviazione, la Corte di Appello affermava dunque la sussistenza anche di tale inquadramento soggettivo, con correlata estensione del *range* temporale di pericolosità sociale, quantomeno dal periodo compreso tra la fine degli anni '90, in cui si consolidava il rapporto con i [REDACTED] essendo ancora attuale nel 2014 (intercettazioni [REDACTED] che lo indicava come finanziatore del clan, uomo di fiducia del fratello, vicino ad [REDACTED] essendo rimasto vicino ai [REDACTED] nonostante la detenzione degli stessi).

La Corte territoriale riteneva, pertanto, di poter accogliere la proposta formulata dal Pubblico Ministero, disponendo la confisca dei beni numeri 22-29, acquistati nel corso dell'anno 2000 da [REDACTED] nonché dei beni immobili numeri 18-20, intestati a [REDACTED] (padre del proposto) e a [REDACTED] e [REDACTED] (fratelli del proposto). Tale decisione risultava coerente con gli esiti dell'indagine volta ad accertare la sproporzione tra i redditi dichiarati e gli acquisti effettuati, dalla quale emergeva una differenza negativa, per gli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, oscillante tra euro 20.000 ed euro 56.000, nonché con l'accertata impossibilità, da parte della madre del proposto, [REDACTED] di sostenere economicamente tali operazioni di acquisto.

5.2 Il diniego dell'appello introdotto dal proposto.

Secondo la Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del proposto, il Tribunale aveva proceduto ad una autonoma e puntuale valutazione in ordine alla sussistenza della pericolosità generica [REDACTED] individuato quale promotore ed organizzatore dell'associazione criminosa, nonché amministratore di fatto di tutte le società del gruppo, fittiziamente intestate a terzi prestanome, sia familiari sia soggetti estranei. Tale valutazione risultava pienamente conforme al solido quadro indiziario delineato dal Giudice per le indagini preliminari, dal Tribunale del Riesame e dalla Corte di Cassazione, nonché coerente con quanto definitivamente cristallizzato nella sentenza di patteggiamento.

Inoltre, a giudizio della Corte, l'assunto difensivo, secondo cui tale ricostruzione non troverebbe riscontro in alcun accertamento riferibile al periodo anteriore al fallimento della [REDACTED] risulta infondato, poiché trascura integralmente la dettagliata analisi svolta nell'ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. di Bologna – richiamata sul punto dal Tribunale – in ordine alle risultanze investigative che proprio dal fallimento della predetta società traevano origine.

In detta ordinanza si dà puntuale conto della genesi e dell'operatività del gruppo, delle operazioni societarie concernenti trasferimenti di quote e rami d'azienda, delle modifiche intervenute nel conferimento dei poteri rappresentativi, nonché dell'accumulo progressivo di ingenti debiti erariali da parte delle società riconducibili al proposto. Particolare rilievo viene attribuito alle cosiddette "*bad companies*", le quali, sin dai primi anni 2000, risultavano avviate verso il dissesto mediante una sistematica e dolosa omissione del pagamento delle imposte e dei debiti fiscali. Emblematica, in tal senso, è la vicenda della [REDACTED] S.r.l., società nella quale la sig.ra [REDACTED] deteneva una quota di partecipazione sin dalla sua costituzione (anno 2000) e che, già a partire dal 2004, aveva



iniziato ad accumulare rilevanti debiti tributari, sino al completo svuotamento delle proprie risorse patrimoniali mediante la cessione di un ramo d'azienda in favore della [REDACTED] S.r.l., riconducibile [REDACTED] avvenuta nel 2011.

Quanto alla deduzione secondo cui la [REDACTED] non sarebbe stata destinata alla stessa sorte della [REDACTED] trattandosi di società operativa e vitale, secondo quanto asserito dalla Corte di Appello la difesa oblitera il dato secondo cui era stato l'amministratore giudiziario nominato in sede di sequestro dall'Autorità giudiziaria bolognese a riportarla nell'alveo della legalità, ristabilendo un rapporto "sano" con le altre società e facendola funzionare, per cui come osservato dalla Corte di Cassazione, risulta che " *la capacità operativa sia stata nuovamente acquisita, ma solo grazie all'opera dell'amministratore giudiziario che ha consentito di sottrarre al ricorrente il controllo dell'impresa implicata nelle illecite operazioni descritte nell'imputazione*".

Inoltre, secondo quanto affermato dalla Corte di Appello, le allegazioni difensive sul punto, tese ad affermare genericamente l'operatività della società, non smentiscono il dato secondo cui la stessa assumeva un ruolo nevralgico – come lo aveva assunto la [REDACTED] – per il funzionamento del meccanismo illecito di cui si tratta: in forza degli ingenti acquisti effettuati quasi esclusivamente dalla [REDACTED] S.r.l. (pacificamente riconducibile [REDACTED] e con una filiale avente sede presso lo stesso luogo in cui aveva sede la [REDACTED] dalla [REDACTED] (i cui lavoratori erano in gran parte già stati dipendenti della [REDACTED] che ometteva di versare importi dovuti all'erario per circa 8.000.000 di euro (nonostante "il monte di imposte significativo versato", secondo quanto riportato nell'ordinanza cautelare GIP Bologna, complessivamente, dal 2015 al 2019, la [REDACTED] ometteva di versare importi dovuti all'erario per € 7.997.552,67: p. 104), partivano ingenti flussi di denaro in favore delle altre società del gruppo (v. tabelle a p. 124 e ss. dell'ordinanza cautelare GIP Bologna), come risultante dall'analisi dei conti correnti da marzo 2017 a marzo 2019.

Per quanto concerne l'argomentazione difensiva secondo cui il ruolo di amministratore di fatto del proposto sarebbe rimasto "fuori dal fuoco della dimostrazione probatoria e della gravità indiziaria", il giudice di seconde cure ne affermava la piena confutabilità alla luce della valutazione già espressa dalla Corte di Cassazione, che osservava " *Circa il ruolo di amministratore di fatto delle varie imprese coinvolte, è solo il caso di evidenziare che il ricorso – che appare intrinsecamente contraddittorio là dove lo esclude (terzo e quarto motivo) e poi, invece, lo ammette (quinto e sesto motivo) – non si confronta con il provvedimento impugnato che lo ha posto a base del ragionamento indiziario dei reati e fallimentari (per i quali non vi è ricorso, sicché il ruolo risulta definitivamente accertato). Mentre per quello che riguarda il delitto associativo, detto ruolo è valorizzato quale importante sintomo della posizione direttiva assunta dal ricorrente* ".

L'appellante censurava, altresì, le valutazioni del Tribunale in ordine alla perimetrazione temporale della pericolosità sociale, sostenendo che la ritenuta operatività dell'associazione per delinquere nel periodo 1999-2021 risulterebbe meramente assertiva, atteso che i reati fine si sarebbero consumati, al più, tra il 2015 e il 2019, e che l'ipotizzata condotta associativa precedente alle vicende della società [REDACTED] sarebbe priva di riscontri probatori e indiziari.

Orbene, la Corte osservava che, con riferimento al capo di imputazione relativo all'associazione per delinquere (capo a) dell'ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. di Bologna – così come contestato e temporalmente perimetrato – non solo si era già maturato il giudicato cautelare, ma il proposto aveva altresì patteggiato la pena. Secondo quanto affermato dalla Corte di Appello, in tale contesto, la difesa trascurava, inoltre, la ricostruzione



complessiva offerta dall'Autorità giudiziaria bolognese, limitandosi a contestare i reati fine dell'associazione, i quali, per ragioni legate al decorso della prescrizione, risalivano al più all'anno 2015. Le risultanze investigative, infatti, documentano l'esistenza di un sistema complessivo di costituzione e gestione di società tra loro collegate da rapporti illeciti, finalizzato a drenare risorse verso le società operative, lasciando che le cosiddette *bad companies* si svuotassero, rimanendo uniche debentrici insolventi nei confronti del fisco. Tale sistema, come emerge chiaramente dagli accertamenti, si sarebbe sviluppato sin dai primi anni 2000 e sarebbe rimasto operativo fino al momento di esecuzione dell'ordinanza cautelare.

La deduzione difensiva, secondo la quale il Tribunale avrebbe erroneamente individuato l'inizio della pericolosità sociale del proposto con la costituzione della prima società cartiera, la [REDACTED] dovendosi, al più, collocare tale inizio al momento del compimento della prima operazione sospetta, ossia la cessione del ramo d'azienda della stessa alla [REDACTED] S.r.l., veniva ritenuta dalla Corte di Appello riduttiva e manifestamente carente.

Il giudice di seconde cure osservava, invero, che la [REDACTED] si mostrava – fin dalla sua costituzione – pienamente funzionale al “sistema [REDACTED] avuto riguardo alla storia della società ed alla sua evoluzione: “essa veniva costituita nel 2000 e sin dai primi anni di vita una quota della stessa era detenuta da [REDACTED] (moglie di [REDACTED] e da [REDACTED] gravato da precedenti di polizia e destinatario di misura cautelare per reati fiscali; la società, che tra il 2004 ed il 2012 aveva accumulato debiti fiscali per 309.151 euro, nel 2010 veniva posta in liquidazione: nello stesso anno (2010) in cui veniva posta in liquidazione veniva costituita la [REDACTED] di cui era socia di maggioranza (70%) la stessa [REDACTED] nel 2011 veniva trasferito il ramo aziendale relativo al recupero dei rifiuti non pericolosi alla [REDACTED] S.r.l.; nel 2012 la [REDACTED] avrebbe ceduto, alla metà del suo valore, la sua quota della [REDACTED] a [REDACTED] come sarebbe avvenuto anche per la [REDACTED] ed altre società del gruppo [REDACTED] il ramo d'azienda ceduto alla [REDACTED] era quello di maggior valore, essendo connesso ad un'autorizzazione al recupero di rifiuti speciali non pericolosi con conferimento in un impianto sito a [REDACTED] In definitiva, sin dai suoi primi anni la [REDACTED] era partecipata dalla [REDACTED] ed accumulava debiti erariali”.

La Corte di Appello di Salerno riteneva, inoltre, che le deduzioni relative “al perimetro della c.d. pericolosità lucrogenetica”, oltre ad essere superate dal rilievo della pericolosità qualificata – la quale investe l'intero percorso esistenziale [REDACTED] ed in ogni caso il periodo che va dalla fine degli anni '90 al 2017 – appaiono infondate. A giudizio della Corte, esse erano volte, invero, a comporre un'analisi parcellizzata delle vicende relative alle singole società imprenditoriali riconducibili [REDACTED] senza considerarle nelle reciproche interrelazioni, che rivelavano un complesso sistema di società, alcune delle quali destinate all'indebitamento con lo Stato ed allo svuotamento economico e finanziario sin dalla loro costituzione, come la [REDACTED] e la [REDACTED] a favore delle altre società i cui debiti erano scaricati sulle c.d. *bad companies*.

Il giudice di seconde cure asseriva, dunque, che la ricostruzione del “sistema” non sarebbe il frutto di una mera suggestione narrativa, bensì si fonda sulla riconosciuta gravità indiziaria dei reati di associazione a delinquere, di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di sottrazione al pagamento delle accise e di trasferimento fraudolento di valori.

Per quanto attiene al profilo della sproporzione, la Corte territoriale riteneva infondate le



In particolare, per quanto concerne la dedotta mancata considerazione dei redditi dei genitori del proposto, [REDACTED] [REDACTED] ed [REDACTED] i quali – secondo quanto sostenuto dalla difesa – avrebbero contribuito a sostenere quest’ultimo nell’avvio delle prime attività imprenditoriali, la relativa allegazione difensiva era stata ritenuta dalla Corte generica e cieca rispetto alle indicazioni della PG. Da tali risultanze emergeva, infatti, l’inadeguatezza dei redditi percepiti dai genitori a giustificare gli investimenti iniziali del proposto, atteso che i medesimi avevano prodotto redditi lordi pari complessivamente ad euro 120.000,00, a fronte di spese medie per il nucleo familiare del proposto, ricostruite sulla base delle serie storiche ISTAT, ammontanti ad euro 190.000,00.

Inoltre, la Corte evidenziava che rispetto alla spiegazione, logicamente ineccepibile, del consulente del P.M. sulle ragioni per le quali il calcolo scalare era idoneo ad offrire una migliore “fotografia” della realtà, l'appellante non si confrontava in modo adeguato.

5. individuato il reddito disponibile (per considerarlo una fonte finanziaria) come il risultato della seguente operazione: reddito lordo – ritenute subite – imposte da versare (imposta a debito) – oneri deducibili + acconti di imposta versati l'anno precedente – acconti di imposta da versare per l'anno successivo + redditi esenti (non imponibili fiscalmente);
6. tenuto conto dell'eventuale versamento degli acconti di imposta nell'anno precedente, che determinano un esborso inferiore per l'annualità in corso, ma di converso, portano a considerare un reddito disponibile inferiore per l'anno precedente;
7. per il calcolo delle imposte, quando possibile (in base ai dati forniti dagli allegati della Ctp) tenuto conto anche delle addizionali regionali e comunali Irpef, che il consulente di parte non aveva preso in considerazione;
8. sottratto gli elementi che non erano entrati nella disponibilità finanziaria del soggetto;
9. considerato come imposte del periodo le ritenute Irpef trattenute dal sostituto di imposta;
10. non considerato come reddito disponibile le imposte a credito, specificando che le stesse lo sarebbero solo se venissero rimborsate dal datore di lavoro (nel periodo di luglio/agosto di ogni anno) a seguito della presentazione del modello 730 o



- rimborsate dal Fisco su richiesta della parte in sede di presentazione del modello unico (in tal caso sarebbe stato necessario conoscere anche il momento dell'erogazione del rimborso e far confluire in quell'anno l'entrata finanziaria);
11. considerato le imposte a debito in diminuzione del reddito disponibile, dovendo le stesse essere versate alle scadenze normativamente previste;
 12. sottratto le imposte a debito dal reddito disponibile solo per quella parte non coperta da crediti di imposta di anni precedenti;
 13. considerato gli acconti di imposta in diminuzione del reddito percepito nell'anno in cui sono pagati (drenando risorse finanziarie che altrimenti sarebbero state disponibili per il consumo o altro);
 14. censurato il calcolo del CTP, che correttamente analizzava la formazione della base imponibile, ma sottraeva al reddito lordo solo le eventuali imposte da versare (non considerando che nell'anno il soggetto aveva subito una "diminuzione" del suo reddito per le trattenute operate dal sostituto di imposta) o addirittura aggiungendo le imposte a credito al reddito lordo (come se queste imposte a credito fossero state monetizzate per poter essere destinate al consumo);
 15. considerato, ai fini statici di rilevazione delle spese medie, la zona di appartenenza (sud, mezzogiorno) e non come contestato dalla difesa, l'area settentrionale del Paese.

Per quanto concerne le ulteriori deduzioni tecniche difensive elaborate sulla base della consulenza del dott. [REDACTED] la Corte evidenziava che la difesa del proposto non si era confrontata con le controdeduzioni articolare dal dott. [REDACTED] il quale chiariva che:

16. dall'estratto della dichiarazione dei redditi di [REDACTED] [REDACTED] relativo all'anno di imposta 2001 (pagina 65) si evidenziava che il nucleo familiare di [REDACTED] era composto solo dal marito; pertanto, dall'anno 2000 e non dal 2003 [REDACTED] non era a carico dalla madre;
17. se [REDACTED] fosse stato considerato a carico della famiglia [REDACTED] [REDACTED] dal 1999 le spese medie annuali del nucleo familiare di [REDACTED] sarebbero state incrementate per la presenza di questa unità;
18. se [REDACTED] fosse stato inserito nella categoria di imprenditore (come sostanzialmente ritenuto dal CTP, che lo considerava imprenditore agricolo in quanto indicava anche un reddito da imprenditore agrario) le spese medie sarebbero aumentate anche per gli anni di analisi dal 2000 al 2017: se si fosse considerata la spesa media annuale in qualità di imprenditore per periodo 2001 – 2017 la spesa totale sarebbe stata di 776.476 euro che sottratta a quella indicata nelle spese come quadro per 405.518 sarebbe ammontata ad euro 369.958, ben oltre i limiti indicati dal CTP (v. tabella riportata a p. 11 delle controdeduzioni a firma del dott. [REDACTED]);
19. i componenti del nucleo familiare di [REDACTED] considerati erano quelli indicati dal CTP: ossia n.1 componente fino al 2016, n.2 componenti nel 2016 e n.3 componenti nel 2017.

Secondo la difesa, un ulteriore errore del consulente tecnico del Pubblico Ministero sarebbe consistito nell'aver considerato le imposte a credito come reddito disponibile.

La Corte osservava che, sul punto, la difesa non si confrontava adeguatamente con le controdeduzioni formulate dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, il quale aveva chiarito che i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali erano stati correttamente imputati in diminuzione delle imposte dovute (colonna crediti da dichiarare compensati) senza operare alcuna esclusione. Lo stesso consulente precisava, inoltre, che i crediti d'imposta utilizzati



non incrementano le disponibilità finanziarie, ma, al contrario, ne determinano una diminuzione dell'uscita.

Per quanto concerne la contestazione sollevata dalla difesa in ordine alla mancata considerazione delle entrate asseritamente conseguite da [REDACTED] la Corte riteneva di aderire alle valutazioni espresse dal Dott. [REDACTED] il quale sulla base di documentazione estratta da testate specializzate del settore agricolo, evidenziava come i margini di profitto per i produttori ortofrutticoli risultassero generalmente assai ridotti, e che, pertanto, la redditività indicata dal consulente tecnico di parte dovesse ritenersi “ *oltre ogni più rosea aspettativa*”.

In particolare, il Dott. [REDACTED] rilevava che per l'anno 2017 il CTP aveva stimato una redditività pari al 70,7%, a fronte di una media di settore attestata su pochi punti percentuali. Il consulente di parte, infatti, aveva prospettato che [REDACTED] avesse incassato, nel corso del 2017, somme superiori a euro 2.000.000, detraendo dal fatturato unicamente gli acquisti soggetti ad IVA. Tale ricostruzione, tuttavia, non appariva attendibile, poiché risultavano documentalmente comprovate soltanto le movimentazioni in entrata.

Inoltre, la difesa lamentava che fossero state considerate maggiori ed inesistenti spese annuali rispetto a quelle determinabili secondo le rilevazioni statistiche, avendo il consulente del P.M. utilizzato quelle relative a “quadro, dirigente ed impiegato”, anziché quello di “operai ed assimilati”.

La Corte rilevava sul punto che con riferimento alle rilevazioni statistiche operate in relazione alla categoria “quadro, dirigente e impiegato”, il consulente tecnico nominato dalla Procura spiegava le ragioni che lo avevano indotto ad attingere a tale parametro, evidenziando che la rilevazione ISTAT viene effettuata sulla base del reddito medio annualmente percepito – e non già su quello indicato nel modello 710 – e precisando, altresì, che i redditi medi di [REDACTED] e dei suoi familiari si collocavano pienamente nel range reddituale corrispondente alla qualifica di “impiegato”.

Il giudice di seconde cure precisava, inoltre, che a prescindere da tali considerazioni tecniche, sotto il profilo logico e sostanziale appariva, comunque, difficilmente sostenibile che il proposto e i suoi familiari potessero essere inquadrati nella categoria degli operai, alla luce dei redditi percepiti, degli investimenti e disinvestimenti effettuati, nonché delle movimentazioni finanziarie registrate nel tempo, per importi complessivamente ammontanti a diverse centinaia di migliaia di euro.

In ragione di tali elementi, la Corte di Appello di Salerno riteneva che, considerata la complessità della realtà economica creata e gestita da [REDACTED] sarebbe stato più confacente attribuirgli la qualifica di imprenditore, in luogo della più prudentiale qualifica adoperata del consulente tecnico del Pubblico Ministero.

Per quanto concerne – in particolare - il tema dei disinvestimenti, oggetto di censura difensiva, la Corte osservava che eventuali criticità della ricostruzione effettuata dalla Guardia di Finanza risultavano superate dall'analisi dettagliata dei disinvestimenti condotta dal consulente della Procura, riportata a pp. 18 e seguenti della consulenza. Tale analisi esaminava gli anni di riferimento e ciascun disinvestimento singolarmente, evidenziando che venivano considerati come “disinvestimenti dubbi” quelli per i quali erano state riscontrate carenze documentali o giustificative.

Rispetto a questa ricostruzione puntuale, la difesa non ha formulato alcuna critica specifica. In ogni caso, come precisato nelle controdeduzioni, anche considerando le operazioni classificate come dubbie, rimaneva comunque evidente la sproporzione negli anni di osservazione.



Inoltre, la Corte rilevava che, alla luce del meccanismo criminoso concretamente posto in essere [REDACTED] non poteva condividersi – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa – l'assunto secondo cui vi sarebbe stata una mera equiparazione tra i profitti di origine illecita e possibili inadempienze fiscali.

Alla luce della ricostruzione operata dal consulente tecnico del Pubblico Ministero – che non risulta in alcun modo scalfita dalle deduzioni formulate dal consulente di parte, dott. [REDACTED] puntualmente richiamate nell'atto di appello e già compiutamente confutate dal consulente della Procura – doveva ritenersi accertata la sussistenza di una sproporzione tra i redditi dichiarati da [REDACTED] e dai suoi familiari e gli acquisti effettuati negli anni di accertata pericolosità.

Tale sproporzione integrava, senza dubbio, il "parametro indicatore" della provenienza illecita dei beni oggetto di confisca.

La Corte rilevava, inoltre, che doveva ritenersi la sussistenza di ulteriori e consistenti elementi indiziari idonei a corroborare la conclusione secondo cui i beni, le quote sociali e le società riconducibili ad [REDACTED] fossero di origine illecita.

Il giudice di seconde cure osservava che, seppur non si fosse raggiunta una sufficiente piattaforma probatoria indiziaria in ordine all'origine camorristica dei capitali per avviare le attività economiche, il proposto improntava il suo agire al continuo e costante ricorso all'infedeltà fiscale, attuata mediante manovre elusive e fraudolente realizzate attraverso la costituzione di una pluralità di società create *ad hoc*, con la finalità di far gravare su alcune di esse il peso fiscale complessivo delle altre. Tali società erano, inoltre, destinate ad essere successivamente poste in liquidazione, determinando così l'impossibilità, per l'Erario, di ottenere soddisfazione delle proprie legittime pretese creditorie. Segnatamente, come già era stato evidenziato in primo grado:

- la [REDACTED] emetteva dal 2012 al 2015 fatture nei confronti della [REDACTED] S.r.l. per oltre 100.000 di euro per operazioni inesistenti;

- veniva così abbattuta la base imponibile della [REDACTED] che beneficiava altresì di crediti IVA da utilizzare in compensazione con i debiti IVA scaturenti da operazioni poste in essere con soggetti esterni al gruppo [REDACTED]

- la [REDACTED] accumulava un ingente debito IVA, mentre le società in favore delle quali fatturava detraevano l'IVA di fatto mai pagata;

- il denaro ricevuto per le fatture emesse veniva corrisposto per fittizie locazioni di mezzi e pagamento di carburante in favore delle società che di fatto restavano nella disponibilità di quei mezzi di cui erano titolari: dall'interrogazione alla banca dati dello spesometro emergeva infatti che le società [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] non pagavano carburante e pedaggi, mentre la [REDACTED] corrispondeva milioni di euro per questi voci;

- centinaia di migliaia di euro venivano trasferite a titolo di finanziamenti dalle *bad companies* alle società *in bonis*, così aumentando la provvista di queste ultime e nello stesso tempo svuotando le casse delle prime in modo da sottrarle all'aggressione del fisco; altro meccanismo fraudolento riguardava i crediti posti in compensazione per il rimborso delle accise sui carburanti per detrazione per milioni di euro, che confermava il dato della fittizietà della locazione dei mezzi di trasporto, i cui oneri ricadevano interamente sulla società "cartiera";

- in definitiva, i risparmi di spesa di cui si tratta consentivano sia attraverso i finanziamenti provenienti dalle *bad companies* che attraverso il meccanismo delle detrazioni



e compensazioni, di costituire e finanziare le società *in bonis* (che, ad esempio, compensavano l'IVA con quella spettante per le operazioni con le società terze, ovvero continuavano ad operare con automezzi solo fittiziamente locati alle cartiere, che se ne assumevano tutti gli oneri economici);

–le *bad companies* (prima delle quali era stata la [REDACTED] costituita nel 2000), avevano esse stesse funzione illecita, essendo dirette a sostenere gli oneri fiscali ovvero a cedere rami di azienda alle società che rimanevano operative, essendo esse destinate alla liquidazione, con conseguente impossibilità per l'Erario, di realizzare le sue pretese fiscali.

Sulla base delle considerazioni e dei rilievi sin qui illustrati, la Corte di Appello riteneva di applicare la tesi della «contaminazione genetica» del patrimonio delle società in ragione dei meccanismi fraudolenti di risparmio di spesa e di non poter procedere ad un'eventuale operazione di scorporo tra la parte lecita e la parte illecita del patrimonio oggetto di confisca, formatosi, consolidatosi ed ampliatisi attraverso il *supra* descritto illecito meccanismo.

Infine, per quanto concerne la richiesta della difesa volta alla revoca della confisca degli immobili dal n. 32 al n. 39, dal 43 al 50 e dal 69 al 76, disposta dal Tribunale a seguito del sequestro disposto dalla Corte di Appello di Salerno in data 11/18 maggio 2022, la Corte osservava che correttamente il Tribunale aveva ritenuto che l'acquisto di cui si tratta si inserisse nel *range* di pericolosità [REDACTED] e che non fosse giustificato. La Corte rilevava, invero, che, sebbene fosse rimasta indimostrata la tesi del P.M. circa l'effettiva titolarità di quei beni in capo a [REDACTED] e pur aderendo all'allegazione difensiva per cui sarebbe stata [REDACTED] a sostenere la spesa, rimaneva dirimente la constatazione circa l'insufficienza dei redditi dichiarati da [REDACTED] per far fronte all'esborso di euro 51.645,00, sia pure anticipato rispetto alla sottoscrizione del contratto – 31.05.2002 – come evincibile dall'atto medesimo.

5.3 Le valutazioni sugli atti di appello introdotti dai terzi.

5.3.1 [REDACTED] moglie di [REDACTED] terza interessata, viene colpita dalla confisca in quanto:

- socia della [REDACTED] S.r.l. e dei beni immobili e mobili registrati ad essa intestati;
- socia della [REDACTED] S.r.l. e dei beni immobili e mobili registrati ad essa intestati;
- proprietaria della villa ubicata in [REDACTED] (*sub* 21 della proposta);
- proprietaria degli immobili ubicati in [REDACTED] (*sub* 30 e 31 della proposta);
- proprietaria dei terreni siti in [REDACTED] (*sub* nn. da 32 a 39 della proposta).

La Corte territoriale dichiarava l'inammissibilità dell'appello nella parte in cui la ricorrente contestava la sussistenza dei requisiti per la sottoposizione di [REDACTED] alla misura di prevenzione, per difetto di legittimazione.

Per ciò che concerne la censura difensiva relativa alla effettiva titolarità, proprietà e disponibilità dei beni sottoposti a vincolo in capo a [REDACTED] la Corte riteneva infondata la doglianza.

La Corte di Appello osservava, invero, che la difesa della ricorrente non si era adeguatamente confrontata con il decreto oggetto di impugnazione, nella parte in cui:

–quanto alle quote della [REDACTED] S.r.l. e della [REDACTED] S.r.l. e dei beni immobili e mobili registrati ad esse intestati: si veda quanto riportato a pp. 45 e 49 del decreto impugnato, in cui si richiama la conversazione intercettata al progr. 366 del 11.11.2026, in cui [REDACTED] parla delle predette società come “sue” (“*ti devo dire la verità non cambio, però se sono troppe aziende, devo pensare ai miei fratelli...ho l'azienda [REDACTED] a [REDACTED] ho*



██████████ a ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
e quella di cui al progr. 1763 del 12.10.2016, in cui offriva una efficace fotografia del sistema delle “sue” azienda, definendo la ██████████ *“la piramide che dà lavoro”*;

–quanto alla proprietà della villa ubicata in ██████████ (sub 21 della proposta): a pag. 65 del decreto impugnato si dà atto che l'immobile, sul quale ██████████ ha il diritto di abitazione, risulta acquistato con 30 assegni tratti sul conto corrente della ██████████ già ██████████ ██████████ (€ 109.500), con un assegno tratto sul conto corrente di ██████████ (€ 23.000, la cui provvista viene effettuata con bonifico proveniente dalla ██████████ altra società riconducibile al predetto), con un assegno emesso dalla ██████████ (€ 2.700), con due assegni tratti sul conto corrente di ██████████ con provviste alimentate dalla ██████████ (€ 5.000,00 ciascuno); la distrazione delle predette somme dalla ██████████ risulta contestata al capo D) n. 2 dell'ordinanza cautelare di Bologna e della sentenza di patteggiamento;

–quanto alla proprietà degli immobili ubicati in ██████████ (sub 30 e 31 della proposta): l'appartamento risulta pagato in parte con assegni bancari e per la somma di € 300.000,00 con un mutuo acceso da ██████████ e ██████████ due dei predetti assegni di € 40.000 sono tratti sul conto corrente della società ██████████ ██████████ pienamente inserita nel sistema ██████████

–quanto alla proprietà dei terreni siti in Nocera Inferiore (sub nn. da 32 a 39 della proposta), i beni acquistati da ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ed ██████████ dall'Avv. ██████████ risultavano interamente pagati al momento del rogito e, secondo quanto visto sopra, con denaro di ██████████ ██████████ madre di ██████████ ██████████ che secondo quanto già visto trattando l'appello di ██████████ non avrebbe avuto, nel periodo di riferimento, redditi sufficienti per far fronte all'esborso economico.

5.3.2 Si dichiarava inoltre l'inammissibilità delle contestazioni sollevate da ██████████ ██████████ e ██████████ – in qualità di amministratrici e socie delle suddette società – relative alla sussistenza dei requisiti per la sottoposizione di ██████████ alla misura di prevenzione patrimoniale.

La Corte di Appello osservava che unicamente con riferimento alla società ██████████ l'appellante aveva articolato deduzioni volte a contestare la riferibilità delle relative quote ad ██████████ al riguardo, la Corte rilevava, pur riconoscendone l'infondatezza nel merito, l'ammissibilità della doglianza.

Si affermava in particolare, che l'appello posto in essere non si confrontava adeguatamente con la motivazione decreto oggetto di impugnazione, il quale affiancava ai dati relativi alla titolarità delle quote della società – rilevate nel 2009 – alla moglie ed alla cognata di ██████████ (██████████ e ██████████) ed alla rappresentanza legale in capo alla ██████████ l'univoco dato indiziario desumibile dalla conversazione di cui al progr. 366 del 11.11.2016, nel corso della quale ██████████ nell'elencare le “sue” aziende e nel descrivere il complesso sistema di rapporti tra le stesse, indicava fra queste la ██████████ S.r.l. (*“ho ██████████ a ██████████* La Corte riteneva, dunque, che non vi era ragione alcuna per dubitare della riconducibilità della società ██████████ nonostante i ruoli della moglie e della cognata all'interno della compagine sociale.

La Corte rilevava ancora, ancorché vi fosse la preclusione dell'inammissibilità, che la difesa ometteva di confrontarsi con la ricostruzione circa la provenienza illecita degli investimenti immobiliari effettuati dalla ██████████ S.r.l., tenuto conto che gli stessi venivano ritenuti del tutto sproporzionati rispetto al fatturato della società e corrisposti mediante finanziamenti infruttiferi dei soci di dubbia provenienza.



5.3.3L'appellante, [REDACTED] risultava interessata dalla confisca delle quote delle società [REDACTED] ed [REDACTED] dei beni immobili e mobili registrati ad essa intestati, dei terreni e dei fabbricati sub. nn. 69-75 del decreto di confisca.

La Corte dichiarava l'inammissibilità dell'appello nella parte in cui si contestava la sussistenza dei presupposti per la sottoposizione di [REDACTED] alla misura di prevenzione patrimoniale.

In particolare, la Corte territoriale osservava che [REDACTED] rivestendo la qualità di terza interessata in quanto mera intestataria formale dei beni ritenuti nella diretta disponibilità di [REDACTED] non era legittimata a sollevare questioni attinenti alla sussistenza della pericolosità del proposto, né alla sproporzione tra i redditi dichiarati e il valore dei beni sottoposti a confisca, ovvero alla provenienza degli stessi.

Per ciò che concerne la censura difensiva relativa alla effettiva titolarità, proprietà e disponibilità dei beni sottoposti a vincolo in capo a [REDACTED] la Corte rilevava che alcuna contestazione specifica veniva sollevata sul punto dall'appellante.

Il giudice di seconde cure osservava che, in ogni caso, doveva ritenersi incontestabile il ruolo di [REDACTED] quale amministratore e *dominus* di tutte le società, cartiere ed in bonis del gruppo, così come ritenuto nel procedimento bolognese. Inoltre, la Corte riteneva che la difesa non si era adeguatamente confrontata con il decreto oggetto di impugnazione, nella parte in cui:

–quanto alle quote della [REDACTED] S.r.l. e della [REDACTED] S.r.l. e dei beni immobili e mobili registrati ad esse intestati: v. p. 45 e 49 del decreto impugnato, in cui si richiama la conversazione intercettata di cui al progr. 366 del 11.11.2016, in cui [REDACTED] parla delle predette società come "sue" (*"ti devo dire la verità non cambio, però se sono troppe aziende, devo pensare pure ai miei fratelli... ho l'azienda [REDACTED] a [REDACTED] ho [REDACTED] a [REDACTED] Immobiliare [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e quella di cui al progr. 1763 del 12.10.2016, in cui offriva una efficace fotografia del sistema delle "sue" aziende, definendo la [REDACTED] "la piramide che dà il lavoro";*

–quanto ai beni di cui ai nn. 69-76 della proposta, vale quanto detto in riferimento ai beni di cui ai nn. da 32 a 39 della proposta, in riferimento alla posizione di [REDACTED] trattandosi delle quote, intestate alla [REDACTED] dei medesimi immobili. I beni acquistati da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ed [REDACTED] dall'Avv. [REDACTED] risultavano interamente pagati al momento del rogito e, secondo quanto già visto trattando dell'appello di [REDACTED] non avrebbe avuto, in quel periodo, redditi sufficienti per far fronte all'esborso economico.

5.3.4 L'appellante [REDACTED] risultava colpito dalla confisca delle quote della Immobiliare [REDACTED] S.r.l., di cui è socio.

La Corte statuiva l'inammissibilità dell'appello nella parte in cui la difesa contestava la sussistenza dei requisiti per la sottoposizione di [REDACTED] alla misura di prevenzione patrimoniale.

In particolare, la Corte osservava che [REDACTED] rivestendo il ruolo di terzo interessato in quanto mero intestatario formale di quote che si assumono nella diretta disponibilità di [REDACTED] non era legittimato a sollevare questioni attinenti alla sussistenza della pericolosità del proposto, né alla sproporzione tra i redditi dichiarati e il valore dei beni sottoposti a confisca, ovvero alla provenienza degli stessi.

Per ciò che concerne la riconducibilità al proposto delle quote della Immobiliare [REDACTED] il giudice di seconde cure rilevava che – seppur non veniva formulata alcuna contestazione specifica sul punto – ciò si desumeva dalla più volte citata conversazione



progr. 366 dell'11.11.2016 ed altre in cui [REDACTED] la menzionava espressamente come appartenente al novero delle "sue" società.

5.3.5 La società [REDACTED] (amministrata da [REDACTED] le cui quote societarie sono ripartite al 55% in favore del predetto ed al 45% in favore di [REDACTED] risultava destinataria della confisca, che aveva interessato le quote pari al 100% del capitale sociale, gli immobili indicati ai nn. 154 a 158, i fabbricati siti in [REDACTED] ed in [REDACTED] nonché l'intero patrimonio aziendale, ossia i beni mobili (autocarri e rimorchi) al n. 167 della proposta.

La Corte statuiva l'inammissibilità degli appelli nella parte in cui le difese contestavano la sussistenza dei requisiti per la sottoposizione di [REDACTED] alla misura di prevenzione patrimoniale.

Per quanto concerne le deduzioni formulate con riferimento alla società [REDACTED] la Corte rilevava che, sebbene ne fosse ravvisabile la preclusione per inammissibilità, nel merito la ricostruzione dei flussi d'affari e dei rapporti intercorrenti tra la [REDACTED] e la [REDACTED] prima e la [REDACTED] successivamente – così come operata nella consulenza tecnica redatta dal dott. [REDACTED] – non appariva idonea ad escludere il pieno inserimento della società nel sistema imprenditoriale facente capo al proposto, come delineato dal G.I.P. di Bologna e successivamente confermato in sede di impugnazione incidentale.

La Corte osservava, invero, che il ruolo della società [REDACTED] non poteva essere escluso né in ragione della sua formale regolarità tributaria, né per effetto della sua effettiva operatività e del volume d'affari registrato. Ciò in quanto il dato dirimente era rappresentato dal rapporto intercorrente tra le due società riconducibili al proposto e, dunque, riferibili a un unico centro di interessi economici, funzionalmente diretto a trasferire e concentrare tutti i costi e gli oneri fiscali sulla [REDACTED]

Inoltre, venivano richiamate le conversazioni intercettate già citate in precedenza. Invero, il proposto descriveva la funzione della [REDACTED] nei seguenti termini:

[REDACTED] *stessa la [REDACTED] ha soltanto i camion intestati, la [REDACTED] non è rischioso,*

[REDACTED] *fa i leasing...*

[REDACTED] *però non fa fatturato, il fatturato non lo faccio è tramite noleggio, io ho società di noleggio, le società di noleggio sono mie, noleggio tutto, inc. noleggio stesso dalla ma società.*

[REDACTED] *in modo che scarichi legalmente...il deducibile e il detraibile*

[REDACTED] *legalmente il costo, però io l'operaio non ce l'ho caricato in amministrazione... ma in un'altra parte*

[REDACTED] *in modo che non si vede inc... della maestranza.*

[REDACTED] *inc... è un meccanismo... la cooperativa ogni quattro anni la chiudo e li caccio fuori.*

5.3.6 [REDACTED] terzo interessato, risultava colpito dalla confisca dei beni:

–da 51 a 55 della proposta del P.M.;

–da 56 a 68 della proposta del P.M.;

–da 43 a 50 della proposta del P.M.

La Corte territoriale affermava l'inammissibilità dell'appello nella parte in cui la difesa contestava la sussistenza dei requisiti per la sottoposizione di [REDACTED] alla misura di prevenzione patrimoniale, per i motivi già in precedenza indicati.

Per ciò che concerne le contestazioni relative alla disponibilità in capo ad [REDACTED]



dei beni oggetto di confisca, la difesa evidenziava che [REDACTED] disponeva di un reddito autonomo di euro 2.196.763, di cui il consulente del Pubblico Ministero non avrebbe tenuto conto in ragione della mancanza di “ *elementi precisi ed inconfutabili per poter considerare un importo così rilevante* ”. A giudizio della difesa, la suddetta valutazione sarebbe stata errata, poiché esclusivamente le locupletazioni del proposto e non quelle del terzo devono essere verificate ai fini della prevenzione.

Inoltre, la difesa sosteneva che [REDACTED] nonostante le perplessità espresse dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, disponesse di un reddito agricolo derivante dall'attività di “coltivazione di ortaggi”, come risultante dalla visura camerale, nonché di una movimentazione finanziaria in entrata, per l'anno 2017, pari a euro 2.055.046,29.

La Corte territoriale giungeva a ritenere la doglianza infondata. Sebbene condividesse l'assunto per cui esclusivamente le locupletazioni del proposto devono essere oggetto di verifica, la Corte richiamava l'indirizzo interpretativo del giudice di legittimità, tale per cui “ *In tema di confisca di prevenzione, la sproporzione tra il valore di un bene o di un'attività economico-finanziaria ed il reddito del terzo intestatario costituisce un indice sintomatico della fittizietà della intestazione* ” (sent. n. 45110 del 19/07/2017). La Corte rilevava, in particolare, che la difesa non si era adeguatamente confrontata con la motivazione del decreto oggetto di impugnazione, tramite cui si evidenziava una capacità economica [REDACTED] inidonea a far fronte agli acquisti dei beni interessati. Segnatamente:

–i terreni da n. 51 a n. 55 (di cui i nn. 51, 52 e 55 accorpati in un unico terreno censito al catasto al fgl. 5 p.lla 1668, come da provvedimento di correzione del Tribunale del 14.11.2022) erano stati acquistati il 13.07.2004; secondo quanto risultante dall'atto di acquisto, il prezzo, pari ad €119.200,00 era stato già versato prima dell'atto, rilasciandone parte venditrice quietanza a saldo.

[REDACTED] percepiva, nel 2004, un reddito netto calcolato, dallo stesso CTP della difesa, in euro 3.074,00 (e dal CT del P.M. in euro 2.442,00). Da ciò emergeva, a giudizio della Corte, l'insufficienza della capacità economica del preposto a sostenere la suddetta spesa;

–i terreni dal n. 56 al n. 68 della proposta risultano acquistati in data 13.12.2016 al prezzo complessivo di euro 80.000, pagati con cambiali di € 10.000 ciascuna; negli anni 2015, 2016 e 2017 il reddito da lavoro dipendente (dalla [REDACTED] percepito da [REDACTED] è rispettivamente pari a 83 euro, 24.319,99 euro e 24.482,00 euro; lo stesso consulente tecnico di parte evidenziava una sproporzione, tra il reddito annuo netto, spese medie ed investimenti per € 102.879,00. Secondo i calcoli operati dal CT del P.M negli anni 2015, 2016, 2017 la differenza tra reddito disponibile e disinvestimenti e altri investimenti ed investimenti dubbi e costantemente negativa;

–quanto al reddito agricolo, la difesa, pur documentando la tipologia di reddito percepita [REDACTED] (da coltivazione ortaggi), nulla deduceva quanto alle ulteriori criticità segnalate dal dott. [REDACTED] in forza delle quali quel reddito (così rilevante - euro 2.196.763) non appariva ancorato a dati precisi ed inconfutabili, ed in particolare: 1) nel calcolo del reddito disponibile il Ctp [REDACTED] aveva incluso l'Iva sugli acquisti, che rendeva non utilizzabile il dato (almeno per quel valore); 2) secondo lo stesso CTP, il dato doveva essere rettificato dai costi non iva, ma nel caso di specie nessuna rettifica veniva riportata (ad es. nell'anno 2017 con un volume d'affari di oltre 2 milioni non risultava alcun costo non iva come i costi dei dipendenti, oppure i costi assicurativi, che in agricoltura hanno un impatto notevole e spesso sono in percentuale al fatturato); 3) non risultavano allegati i modelli 770 (dichiarazione del sostituto di imposta) per rendere evidenza dei costi per salari e stipendi sostenuti, né i



prospetti contabili del periodo; 4) non risultavano riportate le imposte Irap dovute che avrebbero diminuito il reddito disponibile; 5) i proventi del 2017 venivano utilizzati per coprire i disavanzi degli anni precedenti effettuando un'operazione non condivisibile da un punto di vista contabile;

–quanto all'omessa considerazione di "fonti" che avevano fatto aumentare la disponibilità finanziaria di [REDACTED] per euro 2.055.696,29, il consulente tecnico del P.M. rilevava che la mera indicazione delle movimentazioni finanziarie in entrata non era sufficiente a provare l'effettiva disponibilità economica [REDACTED] che invece sarebbe stata evincibile dalla produzione integrale dell'estratto conto. Inoltre, appariva inverosimile per il CT del P.M., dei margini di guadagni così elevati per l'attività in questione.

Per ciò che concerne i beni da 43 a 50 della proposta – di cui [REDACTED] risulta titolare della quota di un quarto – la Corte riteneva sufficiente evidenziare che i redditi di [REDACTED] fossero pari a 0 alla data dell'atto, ossia il 2002.

5.3.7L'appellante, [REDACTED] risultava destinatario della confisca in quanto intestatario dei beni immobili di cui ai nn. 40, 41 e 42 della proposta del P.M.

La Corte territoriale statuiva l'inammissibilità dell'appello nella parte in cui la difesa contestava la sussistenza dei requisiti per la sottoposizione di [REDACTED] alla misura di prevenzione patrimoniale.

Si riteneva, da ultimo, infondata la doglianza nella parte in cui – pur in assenza di specifiche contestazioni sul punto – la parte ricorrente non si era confrontata in modo puntuale e adeguato con la motivazione del decreto impugnato. In tale provvedimento, infatti, si evidenziava che i beni in questione erano stati donati nel 2015 a [REDACTED] figlio di [REDACTED] dalla madre, [REDACTED] la quale li aveva acquistati nel 2004 al prezzo di euro 45.320,00, in un periodo in cui i redditi dei coniugi risultavano inidonei e insufficienti a sostenere tale investimento.

5.3.8 [REDACTED] proponeva appello in quanto terzo interessato, nella qualità di legale rappresentante della [REDACTED] Soc. Coop., attinta dal decreto di confisca.

La Corte territoriale respingeva l'appello. Si evidenziava, invero, che la Società [REDACTED] Soc. Coop. – costituita nel periodo di pericolosità generica (2014) e rappresentata da [REDACTED] camionista, titolare delle quote sociali unitamente a [REDACTED] e [REDACTED] – risultava riconducibile al novero delle società di [REDACTED] sulla base di elementi già rilevati dal Tribunale, ossia:

–la denominazione, risultante dalla crasi del cognome [REDACTED] e dell'attività economica principale delle sue società;

–la mancanza di competenze professionali dell'amministrazione e dei soci;

–l'individuazione, nel 2015, di una sede secondaria a [REDACTED] ([REDACTED] al medesimo indirizzo ove risulta avviata una succursale della [REDACTED] S.r.l., nonché sede della [REDACTED] s.r.l. e della [REDACTED]

–la nomina, nel 2016, quale preposta alla sede secondaria della società, di [REDACTED] figlia appena diciannovenne di [REDACTED] fratello di [REDACTED]

–la conversazione progr. 366 dell'11.11.2016 in cui [REDACTED] la menzionava espressamente fra le "sue" società;

–le SIT rese da [REDACTED] il quale non sapeva indicare quali fossero le sedi della società, né il luogo di deposito mezzi, né il professionista di riferimento della società, né il luogo in cui si trovassero le scritture contabili; riferiva, inoltre, di non aver percepito alcun compenso per la carica sociale ricoperta nella società.

Tali elementi deponevano univocamente, secondo quanto asserito dalla Corte, nel



ritenere il [REDACTED] un mero strumento [REDACTED] circostanza suffragata dall'estraneità del [REDACTED] al procedimento dinanzi all'Autorità bolognese, sintomatico, dunque, dell'impossibilità di attribuirgli un qualsivoglia ruolo sostanziale nell'ente.

Il Giudice di appello rilevava, da ultimo, che le operazioni richiamate dal Tribunale – vale a dire la cessione del ramo d'azienda della cartiera [REDACTED] in favore della società [REDACTED] mediante la quale si era di fatto provveduto a distrarre il patrimonio della cartiera, poi posta in liquidazione, nonché la locazione di mezzi alla società [REDACTED] quale unica attività di rilievo, finalizzata a generare un credito IVA da utilizzare in compensazione e, in tal modo, ad eludere l'imposizione fiscale – apparivano connotate da caratteristiche “tipiche” rispetto alle condotte riconducibili al meccanismo fraudolento posto in essere dal proposto.

5.3.9 [REDACTED] [REDACTED] proponeva appello in quanto terzo interessato, nella qualità di legale rappresentante della [REDACTED] [REDACTED] s.r.l., attinta dal decreto di confisca.

La Corte riteneva l'appello posto in essere non meritevole di accoglimento. Il giudice di seconde cure rilevava, invero, che la società Immobiliare [REDACTED] S.r.l. veniva costituita nel periodo di pericolosità generica (2004) dai fratelli [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] i quali, nel corso degli anni avevano riversato nella società ingenti somme di denaro a titolo di finanziamento, del tutto incompatibili con le loro disponibilità economiche; che ne erano stati rappresentanti legali lo stesso [REDACTED] dal 2010 al 2011 ed il fratello [REDACTED] dal 2011; che secondo il Tribunale del Riesame di Bologna la società aveva costituito il collettore di cespiti immobiliari acquistati attraverso l'uso promiscuo delle risorse delle diverse società ([REDACTED] [REDACTED] del gruppo e di quelle avviate al dissesto come la [REDACTED] che, anche in questo caso, la riconducibilità [REDACTED] si desumeva dalla conversazione progr. 366 dell'11.11.2016.

Alla luce di tali elementi, la Corte riteneva, dunque, generiche le deduzioni difensive tese a negare l'inserimento nel meccanismo fraudolento dell'ente, il quale costituiva “ *il collettore di cespiti immobiliari che sono stati acquistati, da un lato, attraverso l'uso promiscuo delle risorse delle diverse società del gruppo, dall'altro dalla distrazione di risorse delle società avviate al dissesto, inclusa la [REDACTED]*”. In tal senso, la Corte territoriale richiamava le risultanze cristallizzate nel decreto oggetto di impugnazione, secondo cui risultavano veicolate nella società in questione ingenti somme da parte della [REDACTED] della [REDACTED] della [REDACTED] della [REDACTED] della [REDACTED]. Tali elementi venivano, pertanto, ritenuti dirimenti ai fini della qualificazione della società come una sorta di “salvadanaio” del gruppo, la cui funzione principale consisteva nell'effettuare acquisizioni immobiliari, ossia nell'investire nel settore immobiliare le somme provenienti dalle altre società riconducibili al proposto, ivi comprese le cosiddette *bad companies*.

Per ciò che concerne la censura difensiva circa l'assenza di una valutazione di proporzione tra l'acquisto delle quote della Immobiliare [REDACTED] e i redditi di [REDACTED] [REDACTED] la Corte di Appello riteneva la doglianza priva di pregio, in ossequio all'assunto per cui il giudizio di sproporzione attiene esclusivamente al rapporto tra gli acquisti ed il reddito del proposto.

Infine, si riteneva parimenti non fondata la contestazione relativa all'estensione della confisca all'intera società ed al suo patrimonio, tenuto conto delle motivazioni già espresse in primo grado, per cui l'intera attività economica riconducibile alla persona di [REDACTED] era geneticamente contaminata mediante il reimpiego di provvista finanziaria illecita.

5.3.10 [REDACTED] [REDACTED] proponeva appello in quanto terzo interessato, nella qualità di titolare dell'intero capitale sociale della [REDACTED] S.r.l., attinta dal decreto di



confisca.

La Corte statuiva l'infondatezza dell'appello nella parte in cui contestava la ritenuta disponibilità diretta della società in questione ad [REDACTED]. Il giudice di seconde cure rilevava, invero, che la difesa non si era confrontata con la motivazione del decreto di primo grado, in cui si evidenziavano elementi precisi ed univoci circa la fittizietà dell'intestazione in capo a [REDACTED] prima ed a [REDACTED] poi, ossia:

–la società nel 2002 viene costituita da [REDACTED] ed [REDACTED] moglie e fratello di [REDACTED]

–ne sono state rappresentanti legali dapprima la moglie e poi la madre [REDACTED]

–nel 2012 [REDACTED] ed [REDACTED] cedono le rispettive quote a [REDACTED] che diventa pertanto titolare del 100% del capitale sociale;

–nelle conversazioni richiamate a p. 42 del decreto impugnato, il cui contenuto non veniva contestato dalla difesa, si evince il concreto interessamento di [REDACTED] per la società, di cui parla in qualità di sostanziale proprietario delle quote ed amministratore: parlando della [REDACTED] e dell'esito della conferenza di servizi relativa al rilascio della autorizzazione unica regionale con un avvocato (31.10.2016), discutendo dopo la morte di [REDACTED] con un commercialista, al quale chiedeva cosa fare, considerata la formale intestazione al predetto di titolarità e rappresentanza della società, sulla cui situazione economico patrimoniale il professionista lo aggiornava; manifestando di non avere problemi rispetto alla possibilità che la società fosse "tenuta" dai figli, che avrebbero pure potuto assumere il ruolo di amministratori (12.02.2017), offrendo così un nulla osta che solo il sostanziale proprietario ed amministratore di fatto avrebbe potuto dare; lamentandosi dell'interessamento del curatore della società sui lavori in corso sul capannone: informando il suo avvocato che la SCIA era stata firmata "dall'erede di [REDACTED]";

–la cessione delle quote avveniva quando [REDACTED] ed i membri della sua famiglia venivano coinvolti nell'indagine della Procura distrettuale di Firenze, relativa all'associazione finalizzata al traffico di macchinari, nell'ambito della quale sarebbero stati sottoposti a misura cautelare; detta circostanza sarebbe stata ostativa al rilascio dell'autorizzazione regionale per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti nel Comune di Nocera Inferiore (stante la necessità, a tal fine, di possedere i requisiti di cui all'art. 89 d. lgs. 159 /2011 o l'iscrizione alla cd. "white list", che poi effettivamente veniva concessa alla società, formalmente intestata al [REDACTED] il 14.06.2017);

–[REDACTED] padre di [REDACTED] in sede di esecuzione del sequestro preventivo della predetta società, riferiva che per quanto a sua conoscenza la stessa aveva la sua sede legale presso l'abitazione della figlia.

Infine, La Corte di secondo grado statuiva l'inammissibilità dell'appello nella parte in cui la difesa contestava la sussistenza dei requisiti per la sottoposizione di [REDACTED] alla misura di prevenzione patrimoniale.

5.3.11 L'appello veniva posto in essere nell'interesse di [REDACTED] nella qualità di terzo interessato, attinto dalla misura di prevenzione in quanto legale rappresentante della [REDACTED] S.r.l, di cui il decreto impugnato aveva disposto la confisca del 100% del capitale sociale e dell'intero patrimonio.

Per quanto concerne la richiesta della revoca della confisca per violazione del principio del *ne bis in idem*, alla luce della circostanza per cui il Tribunale del Riesame di Bologna in data 25.10.2024 aveva annullato il sequestro delle quote sociali di [REDACTED] e del compendio aziendale della [REDACTED] disposto con il provvedimento del GIP del Tribunale di Bologna del 16.07.2021, la Corte di Appello riteneva la doglianza infondata,



data la autonomia delle valutazioni.

Per quanto attiene alla contestazione difensiva circa la fittizietà dell'intestazione delle quote a [REDACTED] la Corte riteneva che l'appello fosse fondato sul punto.

Il giudice di seconde cure osservava, invero, che, tenuto conto della giurisprudenza di legittimità per cui *"In tema di misure di prevenzione, il terzo titolare di una quota, sia pure minima (nella specie, dell'1%) di partecipazione in una società oggetto di confisca in quanto nella disponibilità del proposto, soggetto pericoloso generico, al fine di opporsi all'ablazione deve dimostrare non tanto di avere avuto la capacità economica di acquistare tale quota, quanto di avere effettivamente esercitato i propri diritti di socio, ovvero, nel caso in cui abbia, altresì, ricoperto il ruolo di amministratore, di avere gestito in modo autonomo la società e di essere estraneo al complessivo illecito "programma" riferibile al proposto"* (si cita sez. II, 06/06/2019, n. 31549), l'appellante aveva offerto allegazioni verosimili ed in buona parte riscontrate circa la capacità economica di sostenere gli investimenti in questione, l'interesse imprenditoriale verso la società e la riconducibilità della stessa alla sua famiglia.

Le prospettazioni difensive, tali per cui:

–la società era stata costituita dal [REDACTED] (quota del 38%), da [REDACTED] [REDACTED] (25%) e da [REDACTED] (37%) nel 2009; che [REDACTED] aveva indicato il [REDACTED] come suo rappresentante nella società; [REDACTED] ne era stato sin dall'inizio amministratore unico; nel novembre 2009 le quote del [REDACTED] erano state acquisite dai due restanti soci, divenendo entrambi titolari di una quota pari al 50%;

–[REDACTED] nel 2012 gli aveva segnalato la convenienza di acquisire le quote sociali della DI3, che era in crisi di liquidità ma che presentava un notevole potenziale economico; che ne aveva pertanto acquistato il 70% del capitale sociale (al valore di 77.000 euro), provvedendo anche a finanziarla; che il motivo per cui acquistò quelle quote tramite la società fu la richiesta [REDACTED] di "avere voce in capitolo" tramite il cugino [REDACTED] socio della [REDACTED] che erano poi sopravvenuti contrasti con [REDACTED] che non aveva voluto che lui rivestisse il ruolo di amministratore della [REDACTED] (carica poi assegnata a [REDACTED] [REDACTED] né che la sorella fosse la commercialista della società; che il proposto, nel 2017, aveva poi acquistato il 26% delle quote.

La Corte riteneva la suddetta ricostruzione, oltre che credibile, suffragata dall'assenza di elementi positivi, riscontrati in riferimento alle altre società (contiguità familiare del terzo, coincidenza della sede con quelle di altre società, dichiarazioni di terzi circa la fittizietà dell'intestazione, conversazioni telefoniche nelle quali [REDACTED] parla della società come "sua" ovvero ne dispone come l'amministratore di fatto o il socio totalitario), nonché da una serie di riscontri fattuali e logici, tra cui: l'assenza di una ragione per cui [REDACTED] avrebbe dovuto usufruire di due prestanome per la medesima società; la società non risulterebbe costituita per acquisire il controllo della [REDACTED] l'idonea capacità finanziaria del [REDACTED] la distribuzione, nel 2014 ai soci della somma di euro 110.000; assegnazione del ruolo di commercialista alla sorella del [REDACTED] [REDACTED] la presenza di denaro (euro 202.021) sul conto corrente della società al momento del sequestro del GIP di Bologna; la sottoscrizione, in qualità di fideiussore, dei contratti di leasing dei veicoli commerciali dati in locazione alla [REDACTED] [REDACTED] da parte di [REDACTED] la circostanza per cui la sede della società fosse situata in un immobile del padre del [REDACTED] l'esistenza di ulteriori investimenti societari e finanziari del [REDACTED]

La Corte riteneva, infine, non revocabile la confisca delle quote intestate a [REDACTED] [REDACTED] in ragione della carenza di legittimazione del [REDACTED] nonché dell'asserita fittizietà della titolarità della partecipazione sociale del cugino di [REDACTED] [REDACTED]



5.3.12 [redacted] proponeva appello in qualità di terzo interessato, colpito dalla misura in quanto legale rappresentante della [redacted] S.r.l., attinta dalla misura di prevenzione nella misura della quota del 26%, intestata ad [redacted] e nella misura del 70%, intestata alla [redacted] s.r.l.

La Corte riteneva che le contestazioni afferenti alla dedotta qualità di mero prestanome del proposto in capo a [redacted] si presentassero generiche e prive di concreti riferimenti alla motivazione del decreto impugnato, nella parte in cui si evidenziava che [redacted] fosse stato già prestanome di [redacted] nella [redacted] nella [redacted] nella [redacted] e che [redacted] oltre ad essere titolare del 26% del capitale della società e dipendente della stessa, secondo quanto riferito da [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] ascoltati a SIT nel procedimento bolognese, avesse un ruolo decisionale e gestorio all'interno della società, suffragato dalla conversazione intercettata al progr. 1705 del 11.10.2016 e, parzialmente, dalle dichiarazioni di [redacted]

La Corte riteneva, infine, inammissibile l'appello, nella parte in cui si soffermava sui profili relativi alla carenza del presupposto della sproporzione, all'estraneità della società dal circuito illecito delineato nell'ordinanza cautelare del GIP di Bologna, alla irrilevanza della fattispecie di cui all'art. 11 d. lgs. 74/2000 ai fini della pericolosità ex art. 1 lett. b) D. Lgs. 159 / 2001.

6. I difensori di [redacted] ed [redacted] depositavano, inoltre, copie del ricorso per incidente di esecuzione e dell'istanza di revisione della sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. dal GUP del Tribunale di Bologna, in relazione ai reati contestati ai capi U) e U1), domandando l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, in ragione dell'intervenuta modifica delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 10 *quater* del d. lgs. 74/2000 operate dal d. lgs. n. 87/2021.

La Corte escludeva che le istanze di revisione e di incidente di esecuzione potessero incidere sul procedimento di prevenzione portato alla sua cognizione.

Si riteneva, invero, che né la modifica normativa che ha introdotto la causa di non punibilità di cui all'art. 2 *bis* dell'art.10 *quater* d. lgs. 74/2000, né le richiamate pronunce dell'Autorità Tributaria potevano incidere sulla valutazione di pericolosità svolta.

Segnatamente, la Corte rilevava che gli esiti richiamati non possono, *sic et simpliciter*, incidere sulle valutazioni operate in ordine alla pericolosità del proposto. Le pronunce favorevoli evocate dalla difesa risultano, infatti, adottate, oltre che per mere irregolarità di natura formale (quali vizi di notifica o difetto di contraddittorio), anche in ragione di lacune probatorie dovute al semplice richiamo, in sede tributaria, ai provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria bolognese, non allegati agli atti, ovvero riferite a frazioni temporali circoscritte, non coincidenti con il più ampio e prolungato arco temporale delle condotte contestate al proposto.

La Corte osservava che le suddette pronunce, rese in sede diversa, per finalità differenti e sulla base di un distinto compendio probatorio, non introducono – ferma restando la possibile diversa valutazione all'esito dell'incidente di esecuzione o del procedimento di revisione promosso dal proposto e dalla moglie – quelle “condizioni di obiettiva incertezza”, anche per la natura tecnica delle valutazioni, in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito. Tali condizioni, infatti, attengono alla portata e all'ambito applicativo di una norma tributaria e si correlano, dunque, ad un profilo soggettivo di errore scusabile – parimenti alla *ratio* sottesa all'art. 15 del d.lgs. n. 74 del 2000 – e non



già all'accertamento della pretesa tributaria sotto il profilo probatorio.

Infine, pur prendendo atto dei richiami giurisprudenziali operati dalla difesa (Cass., n. 15954/2022; Cass., Sez. I, n. 12322 del 2020) – secondo i quali l'adesione al condono fiscale, comportando la riduzione di quel "risparmio di imposta" che il soggetto evasore aveva in precedenza accumulato, incide, riducendola, sulla quota di "redditività illecita" che integra la fattispecie di cui all'art. 1, co. I lett. b), del d. lgs. n. 159/2011 in virtù del versamento postumo della somma necessaria alla estinzione degli illeciti, per cui l'adesione al paradigma della tassatività impone che venga detratta una quota significativa del reddito, destinata al procedimento di condono – la Corte di Appello riteneva, tuttavia, di aderire ad orientamento interpretativo di segno contrario. Il giudice di seconde cure osservava, in particolare, che secondo tale indirizzo ermeneutico l'adesione al condono produce solo una regolazione tributaria, ma non esclude l'illiceità proventi, in quanto " *La regolarizzazione postuma della situazione fiscale non elide infatti la illiceità dei proventi da evasione che hanno composto l'asse patrimoniale del proposto ed hanno consentito, nel periodo storico durante il quale erano disponibili, acquisti di beni che altrimenti non sarebbero stati effettuabili per carenza di risorse.* " (Cass., sez. II, 13/03/2018, n. 14346).

Segnatamente, la Corte rilevava che il soggetto il quale, in modo massiccio e continuativo, si renda autore di condotte elusive degli obblighi fiscali realizza, per effetto di tali comportamenti, una provvista finanziaria da qualificarsi come *provento* di delitto, vale a dire quale vantaggio economico sostanziale derivante dalla commissione del reato. Ne consegue che, allorché la quota indebitamente trattenuta venga successivamente reimpiegata in attività di natura commerciale – come nel caso di specie – i profitti generati da tali attività risultano inevitabilmente "inquinati" dal metodo di reinvestimento della frazione imputabile alle pregresse attività elusive. Si riteneva, in definitiva, che l'intervenuta sanatoria fiscale non può incidere sulla determinazione dell'entità della confisca, posto che, nel caso concreto, l'evasione fiscale si è protratta per un lungo arco temporale, ha coinvolto una pluralità di società ed ha alimentato un articolato meccanismo criminale caratterizzato dal reimpiego.

6. I ricorsi .

6.1 Il ricorso proposto nell'interesse di [REDACTED] articola cinque motivi.

6.1.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge, in relazione alla individuazione dei presupposti per ritenere sussistente la pericolosità sociale qualificata ex art. 4 lett. a) e b) del D. lgs. n. 159 del 2011, alla mancanza di motivazione rafforzata - attesa la modifica *in peius* della statuizione di primo grado- e alla mancanza di confronto con gli argomenti difensivi contenuti nell'atto di appello e nei documenti allegati.

La difesa censura, in particolare, le conclusioni in tema di pericolosità qualificata del proposto in relazione alle fattispecie ex art. 512 *bis* cod.pen. ritenute commesse nel 2012, 2015 e 2017. A giudizio della difesa, la suddetta analisi palesa evidenti errori, tenuto conto che la Corte territoriale trae la piattaforma di gravità indiziaria circa la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 512 *bis* dall'imputazione elevata nel procedimento penale dinanzi all'A.G. di Bologna, seppur gli elementi probatori si siano consolidati esclusivamente in riferimento al capo S) concernente i fatti del 2017, mentre per le vicende contestate mediante i capi R) e Q) si registra l'intervento della prescrizione.

Secondo la prospettazione difensiva, dunque, gli episodi del 2012 e del 2015 sarebbero, privi di riferimenti concreti, non potendosi basare sugli esiti del procedimento bolognese.

Inoltre, la difesa censura l'assenza di motivazione dalla quale desumere le ragioni



poste a fondamento di un giudizio di pericolosità qualificata così ampio (da fine degli anni 90 al 2017 ovvero comunque dal 2012 al 2017) ancorché il *range* temporale emergente dall'imputazione sia assai ridotto (2017). Invero, il richiamo operato dal giudice di seconde alle misure interdittive antimafia viene ritenuto privo di rilievo rispetto alla fattispecie contestata in seno al procedimento bolognese. L'odierno ricorrente rileva, dunque, che correttamente il Tribunale aveva escluso tale segmento dalla valutazione sulla pericolosità, poiché i fatti contestati non appaiono idonei a restituire alcun dato utile per dimostrare la pericolosità qualificata.

Sempre in tema di intestazione fittizia la decisione non avrebbe esaminato le censure difensive, specie per quanto concerne il punto del dolo specifico di sottrarsi all'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Segnatamente, si osserva che, con riferimento ai fatti di cui al capo S) del procedimento bolognese relativo alla società [REDACTED] S.r.l. ([REDACTED] S.r.l.), la Corte avrebbe omesso di valutare le puntuali deduzioni difensive tese a dimostrare l'incompatibilità tra la volontà di eludere l'applicazione delle misure di prevenzione e la concreta situazione della società, all'epoca inattiva, fortemente indebitata e già destinata al trasferimento fuori regione e alla successiva liquidazione. La decisione impugnata si sarebbe, invece, limitata a una mera affermazione assertiva, fondata esclusivamente sul richiamo all'esistenza di un giudicato cautelare e della applicazione pena.

Anche in riferimento al capo R) la difesa si duole del mancato confronto della Corte di Appello con le deduzioni proposte. In particolare la Corte avrebbe omesso di considerare che, sebbene anche la [REDACTED] S.r.l. fosse stata destinataria di decreto prefettizio, le quote e l'amministrazione della società erano rimaste stabilmente suddivise per il 50% in capo alla moglie del proposto, [REDACTED] e per il restante 50% in capo alla cognata, [REDACTED]

Parimenti, non sarebbe stato valorizzato il rilievo per cui la [REDACTED] S.r.l. non era mai stata attinta da alcun decreto prefettizio e che i familiari del proposto si erano spogliati delle relative quote soltanto nel 2017, ossia a distanza di oltre cinque/sette anni dalle informative antimafia che avevano interessato la [REDACTED] e la Trasporti [REDACTED]

La Corte avrebbe, altresì, omesso di confrontarsi con l'ulteriore circostanza che [REDACTED] S.r.l. – intestata alla [REDACTED] e alla [REDACTED] quest'ultima nella qualità di legale rappresentante – aveva acquistato terreni nella zona P.I.P. del Comune di Sarno, per la cui procedura di assegnazione era prescritta la produzione della documentazione antimafia. Infine, quanto alla cooperativa [REDACTED] non sarebbe stato considerato che i familiari del proposto ne erano titolari e amministratori, senza mai aver ceduto le quote a terzi, permanendo stabilmente nella compagine sociale.

Tali rilievi, a giudizio della difesa, escluderebbero in radice la sussistenza, in capo al proposto, di un intento fraudolento di sottrarsi alle misure di prevenzione patrimoniali.

Per quanto attiene il capo Q), la difesa, anche in questo caso, censura il mancato confronto della Corte di Appello con le deduzioni introdotte.

Secondo la prospettazione del ricorrente, la affermazione – valorizzata nella decisione – secondo cui la sottrazione della proprietà e della rappresentanza della società alla riconducibilità del proposto avrebbe riguardato le società maggiormente attenzionate, risulta in evidente contrasto logico con il dato documentale agli atti.

Dalla documentazione emerge, infatti, che la società cooperativa Trasporti [REDACTED] ([REDACTED] i cui soci lavoratori che – anche successivamente all'adozione del decreto prefettizio – continuavano a rivestire tale qualità, erano soggetti appartenenti al



nucleo familiare più ristretto del proposto. Tra essi figura, in particolare, il cognato del proposto, [REDACTED] al quale veniva conferita la carica di amministratore unico, con delega ad operare sul conto societario, in epoca successiva al decreto prefettizio n. 806669 del 11.12.2012

La difesa, inoltre, rileva come la società Trasporti [REDACTED] abbia cessato la propria attività in data 23 giugno 2016, ossia pochi mesi dopo la presunta interposizione soggettiva. Tale circostanza depone nel senso di una condotta finalizzata – eventualmente – all'elusione di obblighi fiscali, e non già all'intento di sottrarsi all'applicazione delle misure di prevenzione.

La difesa deduce, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente inferito la pericolosità ex art. 4 lett. b) dal mero rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 610, 582 aggravati dal metodo mafioso, senza porre in essere valutazione alcuna circa le fonti di prova, la loro obiettiva rilevanza e capacità dimostrativa.

L'odierno ricorrente lamenta, altresì, la mancanza di una motivazione rafforzata circa la sussistenza della pericolosità qualificata, la quale era stata originariamente esclusa in primo grado, in ragione di argomenti ed elementi completamente pretermessi dalla Corte di secondo grado.

La difesa censura, inoltre, l'omessa valutazione, da parte della Corte di Appello, della memoria e degli allegati, volti a suffragare – coerentemente alla valutazione espressa dal Tribunale – l'insussistenza della pericolosità qualificata, in rapporto agli esiti di archiviazione del relativo procedimento. Segnatamente, si rappresenta che il proposto e i suoi prossimi congiunti sono stati, nel corso del tempo, vittime della criminalità organizzata, avendo sempre dimostrato piena collaborazione con l'Autorità giudiziaria e le Forze dell'Ordine, mediante tempestiva proposizione di denunce e querele, come documentalmente comprovato dagli allegati nn. 1–13, 20 e 23–25 della memoria difensiva. Tra i diversi episodi delittuosi subiti, merita particolare menzione la tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso, perpetrata in danno del fratello del proposto, [REDACTED]. Si evidenzia, altresì, che il proposto aveva reso sommarie informazioni innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, rappresentando un concreto e fondato timore di subire gravi violenze, in ragione del fatto che il fratello minore aveva sporto denuncia nei confronti di soggetti appartenenti a consorteria criminale di matrice calabrese e, successivamente, aveva reso testimonianza a carico dei medesimi nell'ambito del procedimento penale denominato "PLINUS 2".

Inoltre, secondo la prospettazione difensiva, gli episodi e le dichiarazioni prodotti dal P.M. a cui il giudice di seconde cure aderisce acriticamente, risulterebbero smentiti *per tabulas*. Per ciò che concerne la captazione della conversazione del 19.05.2000 dalla quale emergerebbe la messa a disposizione di armi da parte di [REDACTED] a favore di [REDACTED] [REDACTED] non si sarebbe considerato che sulla suddetta captazione furono svolti approfondimenti e accertamenti nell'ambito dell'apposito procedimento penale approvato a richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero.

Per quanto attiene il ruolo [REDACTED] quale tesoriere del boss [REDACTED] la Corte avrebbe obliterato le argomentazioni del Tribunale, il quale aveva degradato la ricostruzione del P.M. a mero sospetto. Si evidenzia, inoltre, che l'asserito rapporto fra [REDACTED] e il boss viene negato dal collaboratore di giustizia [REDACTED] mediante le dichiarazioni rese in data 10.09.2021.

Le dichiarazioni di [REDACTED] [REDACTED] – concernenti un presunto traffico di stupefacenti – risultano smentite, come evidenziato dal Tribunale, dal collaboratore [REDACTED]



██████████ (narcotrafficante) e dall'autista del presunto viaggio di droga ██████████ i quali dichiaravano di non conoscere il proposto. Le dichiarazioni di ██████████ e ██████████ venivano ritenute inattendibili da parte del GIP presso il Tribunale di Firenze, il quale emetteva sentenza di non luogo a procedere.

La disponibilità finanziaria ██████████ nei confronti del ██████████ – inferita dall'intercettazione della sig.ra ██████████ con il padre ██████████ – andrebbe interpretata alla luce dell'intera conversazione captata, ed in particolare “... *tu devi stare calmo perché alla gente non dovete pressarla non sono più i tempi di una volta* ...”. Secondo la prospettazione della difesa, da ciò si ricava che le dazioni di somme di denaro contestate al proposto erano finalizzate a prevenire estorsioni, nonché ad evitare ritorsioni, così come aveva ritenuto il Tribunale.

La circostanza che ██████████ non avrebbe ricevuto utilità alcuna dal ██████████ sarebbe confermata dalla stessa ██████████ – intercettata mentre conversava con un'amica – in cui nel parlare ██████████ affermava “*adesso vediamo meglio vicino al parcheggio di quello scemo di ██████████*”

Secondo la prospettazione difensiva nessuna reale argomentazione consente di superare le affermazioni del Tribunale, secondo cui :

- il procedimento relativo al clan ██████████ era stato archiviato previo stralcio della sua posizione (pag. 27 decreto del Tribunale) e nessuno dei dati richiamati dal Pm e oggi valorizzati dalla Corte territoriale aveva avuto un esito investigativo utile ma, al contrario, erano stati valutati come meri sospetti;

- il procedimento penale relativo alle dichiarazioni di ██████████ era stato archiviato nel 2015;

- i collaboratori di giustizia ██████████ e ██████████ dichiaranti molto accreditati e attendibili, sentiti nel 2021, molto vicini a ██████████ e ██████████ hanno escluso che ██████████ fosse intraneo alla criminalità organizzata, smentendo, altresì, il narrato generico di ██████████ richiamato dalla Corte a pag. 39;

- le dichiarazioni di ██████████ che escludono un coinvolgimento criminale del ricorrente;

- l'archiviazione del procedimento penale n. 5253/12016 RNR PM DDA, concernente tutti gli elementi relativi ai rapporti con ██████████

- l'assoluzione perché il fatto non sussiste del proposto in un processo di associazione per delinquere aggravata ex art. 7 d. lgs. 203/91.

La difesa censura, altresì, la inconsistenza della motivazione anche sotto il profilo della mancata individuazione della continuità di apporto ad un sodalizio mafioso, tale da giustificare l'arco temporale della pericolosità qualificata.

6.1.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge, in relazione ai requisiti per ritenere la pericolosità sociale generica connessa ad un preteso e mero *status* di evasore fiscale, nonché in relazione alla valutazione della rilevanza giuridica e concreta della c.d. pace fiscale sul giudizio di sproporzione.

In primo luogo, la difesa censura l'attribuzione al proposto della qualifica di “evasore fiscale seriale”, formulata dalla Corte territoriale, sebbene allo stesso non fosse stato contestato alcun delitto di evasione fiscale in senso proprio.

Il ricorrente lamenta, in particolare, che la Corte di Appello avrebbe aggirato gli insegnamenti di legittimità, per cui il requisito della pericolosità generica che legittima l'applicazione della confisca non può essere desunto dal mero *status* di evasore fiscale seriale, dovendo invece considerarsi la struttura dei reati commessi assumendo rilievo le



sole condotte generatrici di un profitto e non quelle meramente dirette ad evitare il pagamento di imposte riferite a redditi lecitamente prodotti.

Inoltre, la difesa evidenzia che nell'ambito del procedimento pendente dinanzi all'Autorità giudiziaria di Bologna non risultano contestati reati di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, bensì esclusivamente le fattispecie di cui agli artt. 10- *quater* e 11 del medesimo decreto.

Ad avviso della difesa, una corretta esegesi delle suddette disposizioni incriminatrici – le quali tipizzano condotte prive di effettiva attitudine a generare profitto economico – non consente in alcun modo di far discendere lo *status* di evasore fiscale seriale del proposto. Tale impostazione ermeneutica trova conforto nell'orientamento di questa Corte di legittimità in cui viene delineato un preciso catalogo di fattispecie penali dalle quali può legittimamente desumersi la qualifica di “evasore fiscale seriale”, escludendo espressamente le ipotesi di cui agli artt. 11 e 10- *quater* del d.lgs. n. 74 del 2000.

In secondo luogo, il ricorrente deduce l'errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nell'affermare l'irrelevanza, ai fini del giudizio di sproporzione, della condotta adesiva del proposto alla sanatoria fiscale.

Si evidenzia, in particolare, che il giudice di seconde cure rifiuta di aderire all'orientamento giurisprudenziale – si cita sez. I, n. 12322 del 2020 – per cui nell'applicare la confisca di prevenzione il giudice è tenuto a verificare anche la riduzione del reddito illecito determinata dall'adesione del soggetto attinto alla misura ablativa al condono fiscale. Secondo la prospettazione difensiva, seppur l'adesione alla c.d. pace fiscale del proposto non elimini il rilievo della condotta delittuosa ai fini della ricostruzione della pericolosità storica, impone, al contempo, di detrarre dalla quota di “redditività illecita”, che integra la fattispecie di cui all'art. 1 comma 1, lett. b), D.lgs. n. 159 del 2011, il versamento postumo della somma per l'estinzione degli illeciti. Pertanto, l'asserzione della Corte d'appello, secondo cui l'adesione del proposto alla c.d. pace fiscale sarebbe irrilevante ai fini della valutazione di sproporzione, si fonda su un orientamento giurisprudenziale del tutto minoritario e non condivisibile. Tale conclusione, invero, non considera che il recupero a tassazione delle somme oggetto di pregresse irregolarità fiscali determina il loro rientro nell'alveo della legalità, essendo, inoltre, il frutto di attività economica lecita. Ne consegue che dette somme devono essere considerate tra le disponibilità patrimoniali lecite del proposto, suscettibili di incidere in senso favorevole sulla valutazione di proporzionalità.

6.1.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione della legge in relazione all'individuazione dei presupposti per ritenere la pericolosità generica ex art. 1 lett. b) d. lgs. n. 159 del 2011, nonché la sua perimetrazione temporale.

Il ricorrente censura, in particolare, le affermazioni della Corte territoriale secondo cui le due memorie, unitamente alla documentazione allegata, depositate dalla difesa non sarebbero state richiamate ai fini della contestazione dell'impianto motivazionale del decreto impugnato. Parimenti, la Corte d'Appello ha ritenuto che non vi fosse stato un effettivo confronto con le risultanze del procedimento bolognese, giungendo, per tale via, a qualificare le deduzioni difensive come generiche e non specificamente dirette a confutare le argomentazioni poste a fondamento del provvedimento oggetto di gravame.

Sul punto, dunque, la difesa prospetta il vizio di omessa motivazione.

La difesa evidenzia che, posto che i giudici di merito hanno fondato la valutazione di pericolosità generica – nonché la relativa delimitazione temporale – esclusivamente sull'ordinanza cautelare emessa dall'Autorità giudiziaria bolognese, essa aveva sottoposto all'attenzione sia del giudice di primo grado sia di quello d'appello un ampio e articolato



materiale documentale volto a contestare in modo puntuale le risultanze di quel procedimento.

Tale materiale è stato, tuttavia, del tutto ignorato dalla Corte territoriale, la quale ha giustificato tale omissione sul presupposto che la Corte di Cassazione non avrebbe ritenuto dirimenti tali risultanze e, comunque, sull'assunto che la questione risulterebbe superata dal rilievo della supposta pericolosità qualificata del proposto. La difesa lamenta una vera e propria "fuga dalla decisione" da parte della Corte territoriale, la quale ha omesso di confrontarsi con le puntuali argomentazioni difensive volte a escludere la sussistenza dello status di "evasore fiscale seriale". In particolare, la Corte ha trascurato di considerare che le società riconducibili al proposto risultavano pienamente operative, con un volume d'affari di diversi milioni di euro; che non erano stati contestati reati fiscali a carattere lucrogenetico; e che, prima del 2014, non era emersa alcuna concreta irregolarità fiscale. Ne consegue che la perimetrazione temporale della pretesa pericolosità risulta frutto di una lettura degli atti parziale, dovendosi piuttosto ritenere che, ove mai configurabile, essa potesse al più collocarsi nell'arco temporale compreso tra il 2014 e il 2019, in coerenza con le imputazioni formulate nell'ambito del procedimento bolognese.

Segnatamente, nel periodo compreso tra il 2000 – individuato dai giudici di merito quale data di insorgenza della presunta pericolosità generica – e il 2014, anno di commissione del primo dei reati fine contestati, non risulta analizzato né autonomamente valutato alcun fatto concreto riconducibile alla tipologia di condotte idonee a dimostrare la sussistenza della specifica categoria di pericolosità indicata, con violazione dei parametri indicati da Corte cost. n.24 del 2019.

Il *tempus commissi delicti* dei singoli reati fine oggetto dell'ordinanza cautelare emessa dall'Autorità giudiziaria bolognese – sui quali si fonda la perimetrazione temporale della pericolosità – evidenzia l'erroneità dell'impostazione seguita dai giudici di merito. Ed invero, i reati fine, ossia quelli connessi a finalità lucrative idonee a generare reddito illecito e, dunque, astrattamente rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, non risultano essere stati commessi nel periodo compreso tra il 1999 e il 2021 ma: dal 2014 al 2017 per il capo F; il 2016 per il capo G; 2016/2017 per il capo H; 2015/2019 per il capo I; dal 2015 al 2017 per le condotte non procedibili di appropriazione indebita; 2015/2016 per il capo Q; 2017 per il capo R; 2019 per il capo S; 2015 per il capo T; 2015/2019 per il capo U. Dunque, prima del 2014 non risulta contestata alcuna fattispecie lucrogenetica e, peraltro, neppure ipotizzata. Secondo la prospettazione difensiva, l'asserzione secondo cui la mancata contestazione deriverebbe dalla prescrizione delle possibili fattispecie non può in alcun modo sostituire una valutazione autonoma dei fatti posti in essere, idonei a dimostrare, in quel periodo, la sussistenza degli elementi tipici della categoria di pericolosità applicata.

La Corte territoriale, pur sollecitata dalla difesa a fornire un adeguato esame in tal senso, avrebbe dovuto indicare i fatti concreti, gli accertamenti, le verifiche tributarie o altri elementi dai quali fosse possibile inferire l'esistenza di un guadagno illecito prevalente o significativo. La difesa censura, inoltre, il mancato confronto con alcune sue contestazioni, fra cui: la sussistenza dell'associazione per delinquere contestata e l'esistenza dei reati fine collegati all'associazione criminosa (punto I.1); la mancanza di elementi probatori a sostegno del ruolo riconosciuto al Sig. [REDACTED] (punti II.1); l'erroneo coinvolgimento di [REDACTED] e l'erronea valutazione della natura "cartiera" della richiamata società (punto II.2 e II.3); la vicenda relativa alla sottrazione fraudolenta di risorse per € 1.955.450,00 dalla [REDACTED] Soc. Coop. (punto II.4); la contestazione del ruolo di prestanome di [REDACTED]



██████ (punto II.5.1); il ruolo della ██████ S.r.l. di ██████ nel (presunto) sistema associativo; il ruolo della ██████ nel (presunto) sistema associativo (punto II.5.2, 3 e 4); l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in particolare per le imputazioni di cui ai capi F), I), R) ed S) (punto III).

6.1.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione della legge, in relazione ai requisiti per ritenere sussistente il giudizio di sproporzione – relativo ad entrambe le tipologie di pericolosità sociale individuate dalla Corte territoriale – e per estendere la confisca al patrimonio della società ed alle quote societarie.

La difesa lamenta, in particolare, la confusione operata dalla Corte territoriale tra la posizione del proposto e quella di soggetti terzi, nonché la mancata considerazione del volume d'affari delle società interessate dal provvedimento di confisca.

In primo luogo, ad avviso del ricorrente, risulta erroneo ritenere che la sproporzione possa giustificare la confisca dell'intero patrimonio, ivi compreso quello riconducibile a persone diverse dal proposto. In presenza di un gruppo composto da più nuclei familiari che gestiscono un complesso articolato di attività economiche, è invero ragionevole ritenere che i beni siano riferibili a tutti i soggetti coinvolti e non esclusivamente al proposto. Va altresì considerato che la presunzione di interposizione fittizia, ai sensi della normativa antimafia, opera entro un limite temporale di due anni, oltre il quale non può estendersi automaticamente.

In secondo luogo, la Corte d'appello avrebbe errato nel limitare il giudizio di proporzione ai soli redditi personali del proposto, omettendo di considerare il volume d'affari e i redditi delle società a lui collegate, i quali ammontano a diversi milioni di euro, come risulta dalla relazione tecnica redatta dal dott. ██████ letto.

Si censura, inoltre, che entrambi i giudici di merito, pur dando atto che le attività esercitate dalle società sottoposte a confisca fossero lecite e legittimamente svolte, sono pervenuti alla conclusione che il risparmio di spesa derivante dalle ipotesi di evasione fiscale avrebbe contaminato l'intero complesso aziendale.

Va evidenziato, tuttavia, che la confisca ha investito indistintamente tutte le società del gruppo, senza alcuna distinzione, senza una specifica valutazione delle singole posizioni e, soprattutto, senza che sia stato previamente accertato o anche solo stimato il valore effettivo delle attività sottoposte a vincolo.

Il ricorrente rileva che la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento (pag. 72) sull'individuazione meramente astratta di ipotetici "risparmi di spesa" fiscale per le diverse società del gruppo, asseritamente derivanti dal ritenuto meccanismo operativo. Così operando, tuttavia, ha reso una motivazione affetta da errore nell'interpretazione e nell'applicazione dell'art. 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, avendo esteso l'ambito di operatività della misura di prevenzione a fatti non costituenti reato e privi del requisito della lucrogeneticità, finendo per dilatare indebitamente l'ambito di applicazione della previsione normativa, anche a fatti non rientranti nelle categorie tipiche di delitto, abitualmente commessi.

In ogni caso, ad avviso della difesa, il risparmio di spesa andrebbe tradotto in concreti fatti illeciti riferibili al proposto o ad esso riconducibili, con la necessaria quantificazione dell'entità del vantaggio economico mediante l'indicazione puntuale dei dati e delle fonti da cui esso discenderebbe. Non è, infatti, giuridicamente corretto riferire in modo generico tali presunti risparmi alle società del gruppo, ciascuna delle quali è dotata di autonomia patrimoniale e gestionale e presenta una distinta realtà economica e fiscale.

Quanto alla tesi della contaminazione genetica delle attività di impresa la difesa



osserva che la Corte avrebbe omissso di valutare:

- il volume d'affari di ciascuna società;
- l'evoluzione avuta negli anni;
- l'ammontare (seppur approssimativo) dell'apporto di capitali illeciti e da dove essi derivino;
- l'ammontare in percentuale della contaminazione determinata dal capitale proveniente da delitti;
- il risparmio di spesa che tale apporto avrebbe determinato.

Invero, si censura che la valutazione operata dalla Corte territoriale si sia ridotta al mero richiamo di una sola società, la [REDACTED] sottolineando che, secondo quanto emerge dagli atti, nel periodo compreso tra il 2012 e il 2015 la società [REDACTED] avrebbe emesso fatture false per un importo complessivo di poco superiore a euro 100.000 – ancorché nell'ordinanza cautelare si parli di 100 milioni di euro – al fine di ridurre la base imponibile.

Secondo la prospettazione difensiva, il fatto non è stato oggetto di un'analisi puntuale e specifica, ma solo di un generico richiamo, peraltro fondato su un dato errato.

Risulta, altresì, omessa ogni ricostruzione in ordine agli importi concretamente confluiti per effetto del c.d. illecito risparmio di spesa, nonché l'individuazione delle società che ne avrebbero beneficiato. Parimenti, manca qualsivoglia raffronto tra le attività economiche svolte, i relativi volumi d'affari e i beni successivamente acquisiti, tanto con riferimento al periodo compreso tra il 2000 e il 2014, quanto con riguardo al periodo successivo.

Ne consegue che l'affermazione secondo cui le società sarebbero da confiscare poiché la sistematica evasione fiscale avrebbe determinato una contaminazione prevalente rispetto alla componente lecita risulta del tutto priva di adeguata motivazione.

Il ricorrente evidenzia, altresì, l'assoluta sproporzione tra il valore dei soli beni immobili oggetto di confisca e l'entità della presunta sproporzione reddituale accertata, quantificata in un ammontare compreso tra euro 2,9 milioni ed euro 3,3 milioni, a fronte di un patrimonio immobiliare del valore stimato tra i 15 e i 20 milioni di euro.

A giudizio della difesa, inoltre, a conferma dell'evidente omissione motivazionale, rileva il dato concernente il volume d'affari complessivo delle società facenti parte del gruppo, pari a diverse centinaia di milioni di euro, come puntualmente attestato dalle consulenze tecniche redatte del dott. [REDACTED] dott. [REDACTED] e del dott. [REDACTED]

6.1.5 Al quinto motivo si deduce erronea applicazione della legge, in relazione alla confisca dei beni da n. 32 a 39, da n. 43 a 50 e da n. 69 a 76 disposta dal Tribunale successivamente al sequestro disposto dalla Corte di Appello in data 11/18 maggio 2022.

La difesa lamenta, segnatamente, che la Corte avrebbe disposto la confisca dei beni elencati da n. 32 a 39, da n. 43 a 50 e da n. 69 a 76 – acquistati nel periodo di pericolosità – sebbene avesse ritenuto che l'operazione di compravendita fosse stata effettivamente compiuta dalla sig.ra [REDACTED] [REDACTED] madre del proposto.

Ad avviso del ricorrente, il giudice di seconde cure avrebbe fatto leva esclusivamente sulla sproporzione reddituale ancorché il giudizio di sproporzione possa riguardare il solo proposto e non anche i terzi.

Inoltre, la Corte non avrebbe tenuto conto, nel verificare le possibilità di acquisto dei beni, il cospicuo volume d'affari della sig.ra [REDACTED] (il quale si attestava a euro 1.893.668.24) che avrebbe consentito ampiamente l'esborso in questione. La difesa evidenzia, infine, che il giudice di seconde cure avrebbe omissso di valutare la consulenza del dott. [REDACTED] nella quale si rilevava che la sig.ra [REDACTED] aveva sottoscritto nel 1998 un contratto di finanziamento con la Banca [REDACTED] per l'importo di euro



103.291.38, che unitamente ad una serie di rimborsi assicurativi le avrebbero consentito l'acquisto dei beni.

6.2 Il ricorso proposto da [REDACTED] – quale intestataria di beni oggetto di confisca e titolare di quote della [REDACTED] e della [REDACTED] s.r.l - articola due motivi.

6.2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e assenza di motivazione sui presupposti della confisca, con particolare riferimento alla pericolosità sociale del proposto.

Secondo la prospettazione difensiva, la posizione ascrivibile a [REDACTED] non sarebbe riconducibile a quella di un mero soggetto terzo fittiziamente titolare dei beni interessati dal provvedimento di confisca di prevenzione – al quale sarebbe consentito rivendicare unicamente l'effettiva titolarità dei beni ablati – bensì di essere uno dei “*motori*”, insieme al coniuge, del meccanismo associativo, come peraltro cristallizzato nella sentenza di patteggiamento n. 3116, emessa dal Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Bologna.

In primo luogo, la difesa evidenzia che la ricorrente non sarebbe titolare fittizia dei beni oggetto di confisca, bensì proprietaria effettiva, essendo essi il prodotto di una lecita attività imprenditoriale di carattere decennale.

In secondo luogo, la difesa della ricorrente censura la qualificazione e l'estensione temporale della pericolosità attribuita al proposto dalla Corte di Appello di Salerno.

Segnatamente, secondo la prospettazione difensiva, la Corte territoriale, prima di pervenire ad un giudizio di pericolosità sociale qualificata nei confronti [REDACTED] avrebbe dovuto confrontarsi in modo puntuale e approfondito con le motivazioni delle sentenze di assoluzione e dei provvedimenti di archiviazione che hanno cristallizzato la sua estraneità a contesti o sodalizi di matrice criminale.

La difesa censura, invece, l'assenza in seno alla motivazione del provvedimento oggetto di gravame di qualsivoglia riferimento idoneo a suffragare l'attribuzione della pericolosità qualificata.

Per ciò che concerne l'individuazione del perimetro temporale della misura, la difesa osserva che la Corte di Appello, sulla base dei soli dati certi — rappresentati dall' ambientale del 2000, dalle ulteriori risultanze ambientali del 2014 e dal procedimento per lesioni aggravate del 2021 — avrebbe dovuto accertare se la presunta pericolosità del proposto abbia effettivamente connotato l'intero suo percorso esistenziale, ovvero se sia possibile individuare un momento iniziale e un termine finale della stessa. Tale accertamento si imponeva al fine di stabilire se la misura ablativa potesse estendersi a tutti i beni riconducibili al proposto o, piuttosto, limitarsi a quelli acquisiti nel periodo temporalmente compreso entro l'arco di manifestazione della pericolosità sociale, conformemente ai principi affermati dalle Sezioni Unite nella nota decisione *Spinelli*.

6.2.2 Al secondo motivo la difesa deduce ulteriore violazione di legge in tema di confisca.

Secondo la prospettazione difensiva, la Corte di Appello avrebbe ritenuto suscettibili di confisca tutti i beni riconducibili al proposto, fondando tale conclusione esclusivamente sull'attribuzione della pericolosità qualificata, senza tuttavia operare alcun riferimento alla data di acquisizione dei beni stessi.

In ragione di tale evenienza, la motivazione del provvedimento oggetto di gravame si connoterebbe, sul punto, per una duplice insussistenza: da un lato, in quanto non correla le disponibilità patrimoniali al periodo di manifestazione della pericolosità individuata; dall'altro, perché omette di esplicitare le ragioni per le quali si sarebbe dovuto procedere



all'indiscriminata ablazione di tutte le disponibilità riconducibili al proposto.

La difesa rileva che, nel caso *de quo*, le uniche condotte delinquenziali produttive di reddito sarebbe quelle legate al risparmio di spesa, per le imposte non pagate, ex art. 11 D. lgs. 74/2000, e che l'essere stato, nell'eventualità, vicino ad ambienti criminosi non sarebbe evento produttivo di ricchezza.

La difesa osserva, inoltre, che, tenuto conto della circostanza per cui le attività imprenditoriali riconducibili [REDACTED] erano produttive di reddito lecito, così come si dedurrebbe dalla somma dei debiti erariali indicata nel decreto della Corte di Appello, dovrebbe ritenersi illogico ritenere che i beni confiscati possano essere esclusivamente derivazione del risparmio di spesa.

Alla luce della giurisprudenza di legittimità (si cita Sez. II, 17 luglio 2019, n. 31549), si ritiene che sarebbe stato doveroso provare che l'attività non sarebbe sorta o non si sarebbe sviluppata in quel modo se non fosse stata pesantemente condizionata dal potere e dall'intervento del proposto, nonché che l'azienda fosse frutto di attività illecita.

Tenuto conto del risparmio di spesa che [REDACTED] aveva conseguito non versando allo Stato la ragguardevole somma di euro 8.026.892,30 e che le condotte illecite oggetto di accertamento mediante sentenza di patteggiamento riguardano fatti commessi tra il 2015 e il 2019, la Corte avrebbe dovuto dimostrare – ancorché sul punto non si registrino valutazioni – che i suddetti importi indebiti avrebbero consentito l'acquisto di tutti i beni sottoposti a confisca.

Secondo la prospettazione difensiva, inoltre, il recupero dell'imposta evasa, a seguito di procedure di sanatoria con il Fisco – documentalmente comprovato in atti – determina il venir meno della pericolosità sociale dell'evasore. Invero, il proposto è già adempiente, per versamenti autonomi o per apprensioni già avvenute, per euro 3.465.982,09, ossia il 40% del dovuto.

Alla luce di ciò, la difesa si duole della decisione del giudice di seconde cure di aderire all'orientamento contrario, ancorché minoritario e meno aderente alle più recenti modifiche normative volte a incentivare una pace con lo Stato in cambio del versamento di quanto fiscalmente dovuto.

6.3 Ulteriore atto ricorso è stato proposto nell'interesse di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] personalmente e perché titolari di diritti reali su beni immobili e/o mobili, nonché in qualità di soci.

Il ricorso articola tre motivi.

6.3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla confisca.

In primo luogo, la difesa evidenzia che i ricorrenti non sarebbero titolari fittizi dei beni oggetto di confisca, bensì proprietari effettivi, essendo essi il prodotto di una lecita attività imprenditoriale di carattere decennale.

In secondo luogo, la difesa censura la qualificazione e l'estensione temporale della pericolosità attribuita al proposto dalla Corte di Appello di Salerno.

Segnatamente, secondo la prospettazione difensiva, la Corte territoriale prima di pervenire ad un giudizio di pericolosità sociale qualificata nei confronti [REDACTED] avrebbe dovuto confrontarsi in modo puntuale e approfondito con le motivazioni delle sentenze di assoluzione e dei provvedimenti di archiviazione che hanno cristallizzato la sua estraneità a contesti o sodalizi di matrice criminale.

La difesa censura, invece, l'assenza in seno alla motivazione del provvedimento



oggetto di gravame di qualsivoglia riferimento idoneo a suffragare l'attribuzione della pericolosità di tipo qualificata. Si esprimono doglianze del tutto analoghe a quelle già evidenziate al paragrafo 6.2 .

Anche il secondo motivo è sovrapponibile a quello già illustrato al paragrafo 6.2, cui si rinvia.

Al terzo motivo si deduce ulteriore violazione di legge in tema di confisca.

La difesa censura, in particolare, l'assenza in seno al provvedimento oggetto di gravame dell'indicazione degli elementi che consentono di attribuire ai terzi il ruolo di meri intestatari fittizi di immobili, beni mobili e quote societarie.

La mera circostanza che, per la maggioranza, i terzi siano parenti o affini del proposto non è di per sé comprovante una interposizione. La difesa sottolinea, contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale, che gli odierni ricorrenti avrebbero contribuito alla crescita delle imprese in maniera proporzionale al lavoro profuso nella ideazione, creazione e sviluppo delle stesse.

Ad avviso della difesa, inoltre, le captazioni delle conversazioni, nelle quali il proposto si riferiva alle società e ai beni come "suoi", andrebbero interpretate nel senso di beni della famiglia [REDACTED]

Infine, si censura l'acritica adesione del giudice di secondo grado alle valutazioni formulate dal consulente tecnico della pubblica accusa in ordine ai redditi del fratello del proposto, [REDACTED] omettendo qualsiasi considerazione in merito alle ricostruzioni contenute nella consulenza tecnica di parte, nelle quali erano puntualmente illustrate e documentate la capacità finanziaria e la consistenza reddituale del ricorrente.

6.4 Ulteriore atto di ricorso risulta proposto da [REDACTED] S.r.l., [REDACTED] S.r.l., [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]

6.4.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla ricognizione della pericolosità sociale qualificata, nonché vizio di motivazione.

La difesa censura, in particolare, che l'unica vicenda processuale dalla quale il giudice di seconde cure trae la prova della sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 512- *bis* c.p. sia quella relativa al procedimento pendente dinanzi all'Autorità giudiziaria di Bologna, nell'ambito del quale si è consolidato il solo capo S) dell'imputazione, relativo a un fatto commesso nel 2017, mentre per il capo R), anch'esso riferibile al medesimo anno, è intervenuta la prescrizione.

Ciononostante, la Corte ha ritenuto che da tale procedimento potesse comunque desumersi una piattaforma indiziaria di gravità sufficiente a fondare il giudizio di pericolosità.

Per il resto le doglianze ripropongono i temi già sintetizzati lì dove si sono esaminati gli atti di ricorso di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2 .

Anche il secondo ed il terzo motivo riproducono i temi già esaminati in riferimento alla ricognizione della pericolosità semplice ai paragrafi 6.1 e 6.2

Al quarto motivo si deducono ulteriori violazioni di legge.

In primo luogo, la difesa censura la valutazione della sproporzione tra beni e redditi effettuata attraverso il giudizio in termini c.d. scomposti.

Alla luce dei principi sanciti dalla sentenza delle Sezioni Unite *Montella*, per cui "*il legislatore impiega il termine sproporzione e ciò rimanda non a qualsiasi difformità tra guadagni e capitalizzazione, ma ad un incongruo squilibrio tra questi, da valutarsi secondo le comuni regole di esperienza. La sproporzione così intesa viene testualmente riferita, non al patrimonio come complesso unitario, ma alla somma dei singoli beni, con la conseguenza*



che i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, non vanno fissati nel reddito dichiarato o nelle attività al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel reddito e nelle attività nei momenti dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni volta a volta acquisiti. La giustificazione credibile attiene alla positiva liceità della provenienza e non si risolve nella prova negativa della non provenienza dal reato per cui si è stati condannati. E così, per esempio, per gli acquisti che hanno un titolo negoziale occorre un'esauriente spiegazione in termini economici (e non semplicemente giuridico-formali) di una derivazione del bene da attività consentite dall'ordinamento, che sarà valutata secondo il principio del libero convincimento", la difesa eccepisce la violazione dei suddetti criteri ermeneutici e valutativi, avvenuta nell'ambito degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza e dal Consulente Tecnico del Pubblico Ministero. In tali elaborati, infatti, si è giunti a ritenere sussistente la sproporzione in termini riassuntivi, come analiticamente illustrato nella relazione redatta dal dott. [REDACTED]

Ad avviso dei ricorrenti, tale conclusione emerge in particolare dal passaggio motivazionale in cui la Corte avrebbe accertato che [REDACTED] dopo aver sottoscritto le quote della società [REDACTED] mediante il versamento di euro 6.000,00, procedette successivamente ad un aumento di capitale per ulteriori euro 168.000,00 non attraverso nuovi conferimenti di denaro, come erroneamente ritenuto dalla PG, bensì mediante l'utilizzo della riserva straordinaria della medesima società. Analoga operazione fu realizzata dalla [REDACTED]

Secondo la prospettazione difensiva, un'analisi puntuale e scomposta delle operazioni in questione avrebbe consentito di accertare che le sottoscrizioni delle quote sociali non potevano ritenersi sproporzionate rispetto ai redditi leciti, i quali ammontavano complessivamente a somme superiori ad euro 800.000,00.

Ne consegue che, non potendo qualificarsi le sottoscrizioni come apporti di denaro sproporzionati rispetto alle capacità reddituali dei soci, la Corte avrebbe dovuto piuttosto verificare se, nell'anno 2014 e nei periodi precedenti, le attività societarie avessero beneficiato di afflussi di natura illecita – segnatamente proventi da evasione fiscale o risparmi di spesa – e se tali afflussi fossero di entità tale da prevalere su quelli leciti derivanti dal regolare svolgimento dell'attività d'impresa

In secondo luogo, la difesa si duole della perimetrazione della pericolosità e del giudizio di sproporzione.

Ad avviso dei ricorrenti, non risultano delitti lucrogenetici commessi nel periodo compreso tra il 2000 e il 2014, né emergono apporti riconducibili a un giudizio di pericolosità qualificata, sicché ne consegue che ogni valutazione in ordine all'eventuale sproporzione tra redditi e beni poteva essere condotta unicamente a decorrere dal 2012.

Ebbene, per tale periodo, anche alla luce degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, non è emersa alcuna situazione di sproporzione.

La difesa lamenta, inoltre, l'erronea confusione operata dalla Corte territoriale tra la posizione del proposto e quella di soggetti terzi, nonché la mancata considerazione del volume d'affari delle società interessate dal provvedimento di confisca.

In primo luogo, ad avviso dei ricorrenti, risulta erroneo ritenere che la sproporzione possa giustificare la confisca dell'intero patrimonio, ivi compreso quello riconducibile a persone diverse dal proposto. In presenza di un gruppo composto da più nuclei familiari che gestiscono un complesso articolato di attività economiche, è invero ragionevole ritenere che i beni siano riferibili a tutti i soggetti coinvolti e non esclusivamente al proposto. Secondo la prospettazione difensiva, il richiamo operato dalla Corte alle pronunce concernenti



l'irrelevanza dei redditi dei terzi risulta, pertanto, non pertinente. Invero, nel caso di specie si riscontra una comprovata e diretta partecipazione dei familiari del proposto alle attività oggetto di valutazione.

Va altresì considerato che la presunzione di interposizione fittizia, ai sensi della normativa antimafia, opera entro un limite temporale di due anni, oltre il quale non può estendersi automaticamente.

In secondo luogo, la Corte d'appello avrebbe errato nel limitare il giudizio di proporzione ai soli redditi personali del proposto, omettendo di considerare il volume d'affari e i redditi delle società a lui collegate, i quali ammontano a diversi milioni di euro, come risulta dalla relazione tecnica redatta dal dott. [REDACTED] letto.

Si censura, inoltre, che entrambi i giudici di merito, pur dando atto che le attività esercitate dalle società sottoposte a confisca fossero lecite e legittimamente svolte, sono pervenuti alla conclusione che il risparmio di spesa derivante dalle ipotesi di evasione fiscale avrebbe contaminato l'intero complesso aziendale.

Va evidenziato, tuttavia, che la confisca ha investito indistintamente tutte le società del gruppo, senza alcuna distinzione, senza una specifica valutazione delle singole posizioni e, soprattutto, senza che sia stato previamente accertato o anche solo stimato il valore effettivo delle attività sottoposte a vincolo.

I ricorrenti rilevano che la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento (pag. 72) sull'individuazione meramente astratta di ipotetici "risparmi di spesa" fiscale per le diverse società del gruppo, asseritamente derivanti dal ritenuto meccanismo operativo. Così operando, tuttavia, ha reso una motivazione affetta da errore nell'interpretazione e nell'applicazione dell'art. 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, avendo esteso l'ambito di operatività della misura di prevenzione a fatti non costituenti reato e privi del requisito della lucrogenicità, finendo per dilatare indebitamente l'ambito di applicazione della previsione normativa, anche a fatti non rientranti nelle categorie tipiche di delitto, abitualmente commessi.

In ogni caso, ad avviso della difesa, il risparmio di spesa andrebbe tradotto in concreti fatti illeciti riferibili al proposto o ad esso riconducibili, con la necessaria quantificazione dell'entità del vantaggio economico mediante l'indicazione puntuale dei dati e delle fonti da cui esso discenderebbe.

Non è, infatti, giuridicamente corretto riferire in modo generico tali presunti risparmi alle società del gruppo, ciascuna delle quali è dotata di autonomia patrimoniale e gestionale e presenta una distinta realtà economica e fiscale.

I ricorrenti evidenziano, altresì, l'assoluta sproporzione tra il valore dei soli beni immobili oggetto di confisca e l'entità della presunta sproporzione reddituale accertata, quantificata in un ammontare compreso tra euro 2,9 milioni ed euro 3,3 milioni, a fronte di un patrimonio immobiliare del valore stimato tra i 15 e i 20 milioni di euro.

A giudizio della difesa, inoltre, a conferma dell'evidente omissione motivazionale, rileva il dato concernente il volume d'affari complessivo delle società facenti parte del gruppo, pari a diverse centinaia di milioni di euro, come puntualmente attestato dalle consulenze tecniche redatte del dott. [REDACTED] dott. [REDACTED] e del dott. [REDACTED]

Infine, la difesa si duole del mancato confronto con i motivi d'appello relativi alle singole società – che si riportano integralmente – finalizzati a confutare la conclusione per cui vi sarebbe una confluenza nelle società in questione di risorse illecite, intese come proventi da evasione fiscale e/o risparmi di spesa.

Al quinto motivo si deduce erronea applicazione di legge in relazione alla confisca dei



beni da n. 32 a 39, da n. 43 a 50 e da n. 69 a 76 disposta dal Tribunale successivamente al sequestro disposto dalla Corte di Appello in data 11/18 maggio 2022.

La difesa lamenta, segnatamente, che la Corte avrebbe disposto la confisca dei beni elencati da n. 32 a 39, da n. 43 a 50 e da n. 69 a 76 – acquistati nel periodo di pericolosità – sebbene avesse ritenuto che l'operazione di compravendita fosse stata effettivamente compiuta dalla sig.ra [REDACTED] madre del proposto.

Ad avviso del ricorrente, il giudice di seconde cure avrebbe fatto leva esclusivamente sulla sproporzione reddituale ancorché il giudizio di sproporzione possa riguardare il solo proposto e non anche i terzi.

Inoltre, la Corte non avrebbe tenuto conto, nel verificare le possibilità di acquisto dei beni, il cospicuo volume d'affari della sig.ra [REDACTED] (il quale si attestava a euro 1.893.668.24) che avrebbe consentito ampiamente l'esborso in questione. La difesa evidenzia, infine, che il giudice di seconde cure avrebbe ommesso di valutare la consulenza del dott. [REDACTED] nella quale si rilevava che la sig.ra [REDACTED] aveva sottoscritto nel 1998 un contratto di finanziamento con la Banca [REDACTED] per l'importo di euro 103.291.38, che unitamente ad una serie di rimborsi assicurativi le avrebbero consentito l'acquisto dei beni.

6.5 Ancora, ha proposto ricorso [REDACTED] nella sua qualità di terzo interessato in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società "Immobiliare [REDACTED] S.r.l.

Il ricorso introduce due motivi.

Al primo motivo si deduce apparenza di motivazione in riferimento ai i motivi di gravame proposti in difesa della Immobiliare [REDACTED] S.r.l.

Non vi sarebbe stata risposta alcuna alle doglianze introdotte in secondo grado.

Al secondo motivo vengono riproposte le doglianze in termini di violazione di legge.

La difesa lamenta, in particolare, la mancata valutazione, da parte della Corte di Appello di Salerno, della posizione dell'odierno ricorrente. Secondo la prospettazione difensiva, il giudice di seconde cure avrebbe delimitato la pericolosità di [REDACTED] esclusivamente sulla base delle contestazioni formulate dalla Procura della Repubblica di Bologna, per poi ritenere, in via meramente aprioristica, che tutte le operazioni poste in essere nel periodo oggetto di valutazione potessero essere ricondotte alla misura di prevenzione, senza procedere ad un accertamento concreto e specifico in ordine alla loro effettiva riferibilità al proposto.

Secondo la prospettazione difensiva, da ciò sarebbe conseguita l'applicazione di *“una misura di prevenzione interamente e completamente ablativa e non limitata a quanto eventualmente corrispondente ad ogni singola e specifica valutazione”*.

L'odierno ricorrente censura, richiamando l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui il terzo, pur non potendo entrare nel merito dei presupposti applicativi della misura di prevenzione, può comunque *“rivendicare... l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo”* e *“dedurre ragioni di censura che attingono alla perimetrazione temporale dell'area di confiscabilità dei beni, quando...esorbiti il canone della proporzione e della ragionevolezza”* (Cass. pen., n. 513 del 10.01.2023), la violazione dei principi di proporzione e ragionevolezza. Si osserva, infatti, che si è proceduto all'intera ablazione del patrimonio della Immobiliare [REDACTED] S.r.l, senza considerare neppure il dato temporale relativo all'area di confiscabilità dei beni – mai indicata nel provvedimento impugnato – acquisiti dalla società.

A giudizio della difesa, sarebbe priva di motivazione l'affermazione della Corte di Appello per cui *“La società era una sorta di salvadanaio del gruppo...attraverso la stessa i*



proventi illeciti venivano reinvestiti attraverso l'acquisto di cespiti immobiliari ". Si rileva, invero, che nella motivazione del provvedimento oggetto di impugnazione non sarebbe indicata nessuna operazione che potrebbe suffragare la suddetta circostanza. Tale evenienza discenderebbe – secondo la prospettazione difensiva – dalla estraneità della Immobiliare [REDACTED] S.r.l. alle vicende societarie delle altre aziende del gruppo, posto che nessuna operazione e nessun reato è stato mai contestato alla Immobiliare [REDACTED]

La difesa evidenzia, altresì, che vi sarebbe prova riconosciuta della non riconducibilità al proposto dei conferimenti effettuati dagli altri soci terzi, tra cui il ricorrente, a favore della Immobiliare [REDACTED] S.r.l.

Inoltre, il ricorrente inferisce la non fittizietà delle titolarità delle quote degli altri soci dalla circostanza che [REDACTED] sarebbe già socio palese, al 50%, della Immobiliare [REDACTED] S.r.l.

Secondo la prospettazione dell'odierno ricorrente, la motivazione del provvedimento oggetto di gravame sarebbe, inoltre, mancante ed illogica nella parte in cui ritiene provata la riconducibilità della Immobiliare [REDACTED] S.r.l. al proposto sulla base dell'intercettazione citata.

La difesa evidenzia, invero, che correttamente il proposto avrebbe elencato l'Immobiliare [REDACTED] fra le sue società, essendo titolare al 50% delle quote sociali, come riconosciuto dalla stessa Corte di Appello. In ragione di ciò, la difesa osserva la non rilevanza dell'intercettazione ai fini della liceità dell'acquisto delle quote societarie da parte del terzo.

Infine, secondo la prospettazione difensiva, la motivazione resa dalla Corte di Appello di Salerno, la quale giustifica la completa ablazione del patrimonio dell'Immobiliare [REDACTED] sul presupposto di una presunta impossibilità di distinguere tra attività lecite ed illecite, risulta illogica e, comunque, carente. Come già evidenziato nell'atto di appello e come emerge dallo stesso provvedimento impugnato, invero, la Corte di Appello richiama i singoli versamenti e conferimenti effettuati dal proposto e dagli altri soci, disponendo quindi di tutti gli elementi di fatto necessari per operare le opportune valutazioni sia di merito che temporali. Inoltre, il giudice di seconde cure, nel corpo del provvedimento impugnato, non prende in considerazione alcuna tipologia di operazione, finanziaria e/o commerciale, utile a valutarne la legittimità ai fini che interessano il terzo ricorrente.

La Corte di Appello si sarebbe limitata, altresì, a rilevare che il 50% delle quote appartiene al proposto, conferite fino al 2010, senza considerare quanto avvenuto successivamente, ossia nel 2011, quando il ricorrente diventa legale rappresentante e, insieme agli altri soci.

Dunque, la difesa censura la totale assenza, nella motivazione del provvedimento impugnato, di argomentazioni idonee a confutare la prospettata e soggettivamente rivendicata intestazione reale – e non fittizia – delle quote in capo al ricorrente, il quale risulta aver autonomamente prodotto reddito e svolto un'effettiva attività lavorativa.

6.6 Ha proposto ricorso [REDACTED] prospettando la qualità di terzo interessato in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società "[REDACTED] Soc. Coop."

Il ricorso si articola in un unico motivo, con cui si deduce l'omessa risposta ai motivi di appello e la apparenza di motivazione circa la ricorrenza dei presupposti per la confisca.

La difesa lamenta, in particolare, la mancata valutazione, da parte della Corte di Appello di Salerno, della posizione della società. Secondo la prospettazione difensiva, il giudice di seconde cure avrebbe delimitato la pericolosità di [REDACTED] esclusivamente sulla base delle contestazioni formulate dalla Procura della Repubblica di Bologna, per poi



ritenere, in via meramente aprioristica, che tutte le operazioni poste in essere nel periodo oggetto di valutazione potessero essere ricondotte alla misura di prevenzione, senza procedere ad un accertamento concreto e specifico in ordine alla loro effettiva riferibilità al proposto.

La Corte di Appello di Salerno avrebbe erroneamente desunto la fittizietà dell'intestazione da elementi meramente neutri, privi di autonoma capacità dimostrativa e, pertanto, inidonei ad assumere valore di riferimenti giustificativi della misura di prevenzione.

La difesa, segnatamente, censura la valorizzazione, ad opera del giudice di seconde cure, di alcuni elementi, tra cui:

20. la denominazione della società, la quale richiamerebbe il nome [REDACTED]
21. la mancanza di competenze professionali dell'amministratore e dei soci;
22. l'intercettazione telefonica, nella quale il proposto fa riferimento anche [REDACTED]
23. le dichiarazioni rese dal [REDACTED] il quale avrebbe asserito di non conoscere le sedi della società.

Per ciò che concerne il primo elemento, la difesa osserva che tale circostanza non potrebbe assurgere a elemento indiziario.

Con riferimento al secondo elemento, il ricorrente deduce la carenza e l'illogicità della motivazione sul punto, rilevando come il giudice di appello non abbia adeguatamente considerato le attività effettivamente svolte dai singoli soci, né la professione di camionista esercitata dal [REDACTED] strettamente attinente all'oggetto sociale dell'ente. Quanto al terzo elemento, l'intercettazione richiamata risulterebbe parziale, posto che [REDACTED] farebbe menzione dell'ente solo successivamente ad alcune parole non riportate nel testo. Infine, secondo la prospettazione difensiva, la dichiarazione – peraltro non legalmente assistita – resa dal ricorrente sarebbe stata finalizzata ad elidere o attenuare eventuali profili di responsabilità.

La difesa si duole, altresì, della mancata valutazione, da parte del giudice di appello, del motivo di gravame concernente la dedotta estraneità del ricorrente alla presunta associazione contestata [REDACTED]

6.7 Ha proposto [REDACTED] nella sua qualità di terzo interessato in proprio e quale titolare del 100% del capitale sociale della [REDACTED] S.r.l.

Con unico motivo si deduce erronea applicazione di legge.

La difesa dell'odierno ricorrente censura, in particolare, la motivazione del provvedimento impugnato, ritenendola mancante o, comunque, meramente apparente in ordine alla dedotta disponibilità indiretta della quota societaria in capo al proposto. Si assume, infatti, l'assenza di una motivazione effettiva circa la prova della disponibilità del bene in capo al soggetto ritenuto pericoloso sulla base di elementi fattuali, nonché la mancanza di riferimenti a circostanze idonee ad avvalorare concretamente l'ipotesi del carattere meramente formale dell'intestazione delle quote societarie e, conseguentemente, del permanere della disponibilità dei beni nella sfera di fatto del proposto.

Secondo la prospettazione difensiva, le quote societarie sarebbero state acquistate dal [REDACTED] [REDACTED] in data 31 maggio 2012 – successivamente devolute per successione al figlio [REDACTED] – dalla [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] e non già direttamente dal proposto, nonché due anni prima del presunto "coinvolgimento" dell'ente, come comprovato dalla consulenza tecnica del dott. [REDACTED]

Tale circostanza costituirebbe, ad avviso della difesa, prova dell'assoluta "buona fede" del sig. [REDACTED] profilo rispetto al quale la difesa censura la totale assenza di



motivazione nel provvedimento impugnato, evidenziando che il giudice di seconde cure avrebbe dovuto espressamente valutarlo in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di legislazione antimafia.

La difesa dell'odierno ricorrente censura, altresì, la motivazione del provvedimento impugnato, ritenendola mancante o, comunque, meramente apparente in ordine alla individuazione della sproporzione del valore delle quote all'epoca dell'acquisto rispetto al reddito dichiarato, ovvero all'attività svolta o, ancora, l'illecita provenienza. La difesa deduce, in particolare, l'esigenza di una motivazione più rigorosa, sia in ragione del fatto che il provvedimento ablatorio è intervenuto a distanza di oltre cinque anni dalla data in cui il ricorrente aveva acquisito, per successione ereditaria, le quote dell'ente, sia perché, una volta riconosciuta la pericolosità qualificata in capo al proposto, si imponeva sul punto una motivazione rafforzata. Secondo la prospettazione difensiva, non essendo stati individuati elementi concreti e sintomatici dell'origine illecita dei beni oggetto di confisca, il giudice avrebbe dovuto fornire, perciò, un'adeguata motivazione in ordine al rapporto di sproporzione tra il patrimonio del prevenuto e le attività effettivamente svolte al momento dell'acquisto delle quote societarie della [REDACTED] rapporto che avrebbe costituito una presunzione relativa di illiceità dei beni.

L'odierno ricorrente allega, altresì, la consulenza del dott. [REDACTED] il quale concludeva che *“gli accertamenti condotti dalla PG sulle vicende societarie della [REDACTED] Srl, non solo non hanno dimostrato l'insufficienza delle disponibilità finanziarie del proposto per la costituzione della società (il cui Capitale Sociale era peraltro di soli 10.000 euro) e, quindi, la sussistenza di una sproporzione fra il valore dell'investimento sostenuto per la costituzione della società nel 2002, ma anche che, quanto al profilo della pericolosità del proposto, le prime operazioni astrattamente segnaletiche di una potenziale pericolosità (non dimostrata) si collocherebbero non prima dell'anno 2014.”*

Infine, la difesa ritiene che, in riferimento a quanto sostenuto dalla Corte di secondo grado relativamente alla asserita costituzione per finalità illecite della [REDACTED] S.r.l. con lo scopo di far conseguire vantaggi patrimoniali al proposto, non vi sarebbe prova alcuna in atti circa l'esatta delimitazione del profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, che invece avrebbe dovuto essere oggetto di dimostrazione dalla Pubblica accusa, nonché di congrua motivazione in sede di confisca.

La difesa rileva che tale profilo assume rilevanza nella misura in cui si ritenga che la [REDACTED] fosse completamente asservita al proposto per la commissione di reati di natura fiscale o tributaria, dei quali, tuttavia, non risulta contestazione alcuna, fatta eccezione per il reato previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 74/2000.

Quanto a quest'ultimo, il ricorrente evidenzia che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il solo reato tributario addebitato ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 74/2000 non è idoneo a produrre un profitto rilevante ai sensi dell'art. 1, lett. b), del codice antimafia e, conseguentemente, non può di per sé dimostrare la pericolosità sociale dell'evasore fiscale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nella valutazione dei ricorsi va distinta la posizione del proposto [REDACTED] da quella dei terzi, in riferimento alle doglianze proponibili in sede di legittimità.

Come è noto la posizione dei terzi titolari formali di diritto di proprietà su beni – diritto inciso dalla confisca - segue un regime diverso quanto ai motivi proponibili, in ragione di quanto di recente affermato – risolvendo un contrasto interpretativo – da Sez. U *Putignano* : in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un



terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 - 01).

Da detta decisione, cui il Collegio presta osservanza, deriva una ristretta «perimetrazione» dei motivi proponibili dal terzo, che possono dirigersi esclusivamente alla «smentita» del parametro della fittizietà della intestazione e non ad altri presupposti (pericolosità del proposto, correlazione temporale, sproporzione tra redditi e valore degli investimenti) della confisca.

A tale parametro interpretativo – che riguarda il profilo dell'interesse - va poi aggiunta una considerazione in diritto che concerne l'assenza di legittimazione «propria» delle società lì dove sia stata ritenuta – in sede di merito – la integrale riferibilità al proposto della compagine societaria : in tema di misure di prevenzione patrimoniali, nel caso di confisca dell'intero capitale sociale di una società e di beni formalmente intestati alla stessa, legittimati a costituirsi in giudizio, ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, e a proporre impugnazione sono solo le persone fisiche titolari dei diritti nascenti dalle quote sociali e non, invece, la persona giuridica in quanto tale (v. Sez. I n. 42238 del 18/05/2017 , Rv. 270973 – 01).

Sulla base dei principi di diritto di cui sopra conviene *in primis* affrontare la valutazione dei ricorsi proposti dai soggetti terzi, sia in rapporto alla titolarità di immobili che quali titolari di quote societarie.

2. Si tratta di ricorsi da dichiararsi inammissibili, per le ragioni che seguono, ad esclusione del ricorso introdotto da [REDACTED] quest'ultimo va tuttavia respinto.

2.1 Ricorso [REDACTED]

Le uniche doglianze valutabili sono – per le ragioni esposte in premessa – quelle relative alle argomentazioni espresse in sede di merito circa la effettiva riconducibilità dei beni ad investimenti provenienti dal soggetto portatore di pericolosità, [REDACTED]

Sotto tale profilo la ricorrente ha rivendicato in modo estremamente generico la «reale titolarità» dei beni oggetto di confisca.

A fronte di un apparato argomentativo – espresso in sede di merito – che si è basato non solo su risultanze contabili, ma anche sui contenuti di conversazioni oggetto di captazione, che hanno consentito di attribuire alla iniziativa di [REDACTED] la intera iniziativa di impresa, le principali scelte aziendali nonché la strategia illecita di reimpiego in alcune società degli imponenti risparmi di spesa realizzati, la ricorrente ha opposto una considerazione che sfiora profili di autoincriminazione (parificando il proprio ruolo nel consorzio criminale a quello del marito) e che risulta obiettivamente irrilevante e inidonea a contrastare le conclusioni cui sono pervenuti i giudici del merito.

Per il resto, il ricorso tocca argomenti di «spettanza» del proposto, argomenti peraltro reiterativi dei contenuti del ricorso introdotto in questa sede da [REDACTED] che verranno valutati nel prosieguo della trattazione.

2.2 Ricorso [REDACTED] ed altri.

Le uniche doglianze valutabili sono – per le ragioni esposte in premessa – quelle relative alle argomentazioni espresse in sede di merito circa la effettiva riconducibilità dei beni ad investimenti provenienti dal soggetto portatore di pericolosità [REDACTED]

Sotto tale profilo, a fronte di un apparato argomentativo – espresso in sede di merito – che si è basato non solo su risultanze contabili, ma anche sui contenuti di conversazioni oggetto di captazione, che hanno consentito di attribuire alla iniziativa di [REDACTED] la intera iniziativa di impresa, le principali scelte aziendali nonché la strategia illecita di



reimpiego in alcune società degli imponenti risparmi di spesa realizzati, la difesa dei ricorrenti oppone – al solo terzo motivo – affermazioni estremamente generiche, inidonee a contrastare la ricostruzione operata nelle decisioni.

In particolare, va ricordato che in sede di prevenzione il ricorso per cassazione è limitato alla deduzione di violazione di legge, il che determina la possibilità di realizzare un sindacato sul percorso argomentativo solo nelle ipotesi di assenza o apparenza della motivazione, aspetti che nella decisione in esame non si rinvergono.

Le facoltà decisionali in punto di strategia aziendale del gruppo [REDACTED] sono state sempre esercitate – per come si è ampiamente argomentato nel decreto impugnato anche in riferimento ai contenuti di conversazioni oggetto di captazione – da [REDACTED] e l'avvenuto reimpiego nelle società *in bonis* dei consistenti risparmi di spesa (individuati con sufficiente precisione in sede di merito) determina la «contaminazione» dell'intero comparto aziendale, ivi compresi i margini di redditività delle singole unità che lo compongono. Da ciò deriva la sostanziale irrilevanza delle attività prestate dai singoli componenti del nucleo familiare in favore delle unità aziendali, posto che anche lì dove siano stati prodotti utili si tratta di redditività «sistematicamente illecita».

Quanto, inoltre, alla specifica posizione di [REDACTED] la difesa non si confronta minimamente con la corposa motivazione del decreto impugnato, nel cui ambito è stata esaminata ma smentita la consulenza di parte oggetto di riproposizione nel ricorso in termini generici. Il ricorso, in tale parte, è pertanto del tutto generico.

2.3 ricorso [REDACTED] ed altri.

Il ricorso proposto nell'interesse delle compagini societarie è inammissibile per difetto di legittimazione, in riferimento a quanto si è detto in via generale.

Quello proposto nell'interesse di persone fisiche è inammissibile perché le doglianze si dirigono verso punti della decisione la cui critica – per i motivi già detti in precedenza – spetta esclusivamente al proposto.

Unico aspetto valutabile risulta essere quello introdotto nell'interesse di [REDACTED] al quinto motivo, posto che si contesta la riconducibilità al proposto dell'acquisto dei terreni oggetto di confisca.

Sul punto va tuttavia rilevata la manifesta infondatezza del ricorso, che resta pertanto inammissibile.

Ciò perché la difesa contesta l'applicazione di un legittimo parametro indiziario circa la sostenibilità dell'acquisto in capo a [REDACTED] [REDACTED]. La prova della riferibilità sostanziale di un investimento al proposto, per il vero, può essere di natura indiziaria e, dunque, può derivare da una verifica di «incapienza reddituale» dell'acquirente formale (madre del proposto) a sostenere i costi correlati all'acquisto.

Non si tratta, pertanto, di invertire le posizioni tra terzo e proposto in punto di verifica della sproporzione tra redditi e investimenti, quanto di applicare un comune canone logico di prova indiziaria, tale da soddisfare l'onere probatorio – gravante sull'accusa – in tema di fittizietà della intestazione. Ciò risulta conforme ai principi di diritto esposti nella nota decisione Sez. U n.4880 del 26.06.2014 dep. 2015 ric. *Spinelli* RV 262606, ove si è ribadito che spetta pur sempre alla parte pubblica l'onere della prova circa la natura meramente formale della intestazione ma anche in base a presunzioni, con il rispetto dei criteri generali in tema di prova indiziaria : .. l'assunto della provenienza illecita del patrimonio deve pur sempre essere la risultante di un processo dimostrativo che si avvalga anche di presunzioni, affidate ad elementi indiziari, purchè connotati da necessari coefficienti di gravità, precisione e concordanza .



Nel caso in esame si è valutato - senza alcuna apparenza argomentativa - il dato obiettivo rappresentato dalla assenza di una redditività compatibile con l'investimento in capo alla [REDACTED] il che ha rappresentato un valido indicatore logico – nel contesto complessivo della ricostruzione patrimoniale – di fittizietà della intestazione. Nè sul punto sono valutabili le obiezioni mosse in ricorso, laddove si richiama il volume di affari delle imprese riconducibili a [REDACTED] [REDACTED] posto che nulla è detto sugli utili realmente percepiti e sui relativi periodi. Del pari del tutto generico è il riferimento, contenuto in ricorso, a pretesi rimborsi assicurativi incamerati dalla predetta [REDACTED]

2.4 ricorso [REDACTED] [REDACTED]

Si tratta di ricorso inammissibile.

Quanto alla società si è già rilevata la carenza di autonoma legittimazione.

Quanto alla persona fisica, avente qualità di socio, va rilevato che a fronte di un apparato argomentativo – espresso in sede di merito – che si è basato non solo su risultanze contabili ma anche sui contenuti di conversazioni oggetto di captazione che hanno consentito di attribuire alla persona di [REDACTED] la intera iniziativa di impresa, le principali scelte aziendali nonchè la strategia illecita di reimpiego in alcune società degli imponenti risparmi di spesa realizzati, la difesa oppone affermazioni estremamente generiche, del tutto inidonee a contrastare la ricostruzione operata nelle decisioni di merito. Inoltre in larga parte il ricorso censura la motivazione del decreto impugnato, in termini del tutto inammissibili.

2.5 ricorso [REDACTED]

Si tratta di ricorso inammissibile in ragione della assenza di autonoma legittimazione della società [REDACTED] Soc.Coop. di cui [REDACTED] è esclusivamente rappresentante legale.

2.6 ricorso [REDACTED]

Si tratta di un ricorso – a differenza dei precedenti - ammissibile ma infondato.

Ed invero il tema posto dal ricorrente rientra – almeno in parte - nei motivi proponibili, atteso che [REDACTED] in qualità di socio della [REDACTED] afferma di aver ricevuto le quote sociali in forza di successione dall'originario titolare delle quote (acquistate nel 2012) [REDACTED] [REDACTED]

Tuttavia, la decisione impugnata ha analizzato simile aspetto senza alcun vizio in diritto. Ciò perché la condizione dell'originario titolare [REDACTED] [REDACTED] è stata ritenuta in modo del tutto congruo come quella di prestanome di [REDACTED] con prosecuzione del rapporto in epoca successiva al decesso di [REDACTED] [REDACTED]

Sotto tale profilo va ribadito che la confisca può essere operata nei confronti del terzo successore che non abbia impiegato risorse proprie per l'acquisto, lì dove la intestazione fittizia riguardi il dante causa, secondo l'insegnamento risalente a Sez. U n.12621 del 22.12.2016, dep.2017 ric. *De Angelis*, RV 270082. Inoltre, nel caso in esame la riferibilità delle quote alla persona del proposto è stata oggetto di puntuali argomentazioni nella decisione impugnata, che ha evidenziato il contenuto di conversazioni oggetto di captazione, da cui si è dedotta la qualità di prestanome tanto di [REDACTED] [REDACTED] che di [REDACTED] [REDACTED]

Per il resto le doglianze riguardano punti della decisione la cui critica, come si è detto, spetta esclusivamente al proposto.

3. Il ricorso proposto nell'interesse di [REDACTED] è infondato, per le ragioni che seguono.

3.1 In premessa va ricordato che il ricorso per cassazione in tema di misure di prevenzione vede come motivo deducibile la sola «violazione di legge» e non anche il vizio



di motivazione come configurato dal codice di rito penale ai sensi dell'art.606 comma 1 lett. e) .

3.1.1 Ciò peraltro non preclude la rilevazione di vizi argomentativi di tale consistenza da rendere la motivazione assente o meramente apparente.

In tale direzione si è affermato, in modo significativo, che : è del tutto pacifico che sia possibile svolgere in sede di legittimità il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profila la *totale esclusione di argomentazione* su un *elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura*, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 7, comma 1, d.lgs. 06/09/2011, n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale (così Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, *Gattuso*, Rv. 271512 - 01).

Inoltre, si è precisato che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicché il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, *a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente*, riconducibile alla violazione di legge. (v. Sez. II, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435 - 01).

Ed ancora si è evidenziato che in tema di misure di prevenzione patrimoniali, è deducibile con ricorso per cassazione la violazione del diritto alla prova di cui all'art. 7, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ancorché la relativa inosservanza non sia prevista a pena la nullità. (Sez. 1, n. 44214 del 05/06/2023, *Bolondi*, Rv. 285502 - 02).

Dunque nella elaborazione giurisprudenziale la «restrizione normativa» del ricorso per cassazione alla violazione di legge se da un lato non esclude che vizi del ragionamento dimostrativo o probatorio (di consistente entità) possano ricadere – in taluni casi - nel perimetro applicativo della disposizione di cui all'art.10 comma 3 del d.lgs. n.159 del 2011, dall'altro non consente di dilatare l'ambito del controllo di legittimità a pretese incoerenze interne del ragionamento probatorio, così come non consente di applicare al ricorso in tema di prevenzione tutte le implicazioni di sistema maturate nell'ambito del ricorso avverso le decisioni emesse in sede penale. Il diverso modo di atteggiarsi del ricorso per cassazione nei due settori dell'ordinamento è stato ritenuto immune da vizi di legittimità costituzionale (v. Corte Cost. n.106 del 2015).

Tale aspetto assume rilevanza per quanto concerne, come si vedrà, il contenuto del primo motivo di ricorso.

3.1.2 Con il primo motivo la critica difensiva si rivolge al segmento della decisione di secondo grado con cui – in accoglimento dell'atto di appello del PM – è stata ritenuta sussistente (in aggiunta alla pericolosità semplice da delitti lucrogenetici e con incremento del *range* temporale di pericolosità) la condizione soggettiva di pericolosità qualificata (in chiave storica) di [REDACTED] ai sensi dell'art.4 comma 1 lett. a) e lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011.

Come si è esposto in parte narrativa, la Corte di Appello salernitana in riferimento alla «appartenenza» ad associazioni di stampo mafioso ha modulato il giudizio su una diversa lettura – rispetto al Tribunale – dei dati indiziati posti a carico.

In particolare ad assumere rilievo – quanto alla contiguità mafiosa - è la conversazione oggetto di captazione in data 27 marzo 2000 intercorsa tra [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]



(figlio di [REDACTED] [REDACTED] La conversazione è riportata a pag.31 e ss. della decisione impugnata. A tale elemento si uniscono le dichiarazioni rese da [REDACTED] la conversazione captata in carcere in data 13 marzo 2014 tra [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] ed altri dati istruttori.

In rapporto a dette evidenze, la Corte di Appello ritiene che sia esistito quantomeno un rapporto di contiguità rilevante a fini di prevenzione tra [REDACTED] ed il clan [REDACTED] all'epoca capeggiato da [REDACTED] [REDACTED]

3.1.3 Circa tale aspetto una prima considerazione si impone, in riferimento alla doglianza espressa dalla difesa in tema di necessaria «motivazione rafforzata» della decisione di secondo grado in caso di ribaltamento della prima decisione ed in ragione di quanto si è osservato al par. 3.1.1 .

Se da un lato l'obbligo del «confronto» con gli argomenti impiegati nella decisione di primo grado è certamente sindacabile in sede di legittimità – anche in sede di prevenzione – perché ricade nel perimetro della «non apparenza» della motivazione, non altrettanto può dirsi in riferimento alla verifica della «superiore forza persuasiva» del ragionamento seguito dal giudice di secondo grado (verifica richiesta in ambito strettamente penale).

Ciò perché da un lato il sindacato di legittimità in sede di prevenzione non si spinge – per costruzione normativa – al vizio di motivazione 'puro', inteso come difetto di esplicitazione logica del convincimento, dall'altro la regola di giudizio in ambito di prevenzione non richiede la dimostrazione del superamento del ragionevole dubbio ma si attesta alla corrispondenza tra parametro legale di riferimento (modellato essenzialmente sulla gravità indiziaria) e contenuto rappresentativo degli atti istruttori (l'orientamento interpretativo prende le mosse in via generale da Sez. U num. 13426 del 25.03.2010 ric. Cagnazzo ed è stato ribadito di recente da Sez. VI n. 45111 del 19.07.2017, Rv 271395 – 01, secondo cui nel procedimento di prevenzione, il giudice d'appello che intenda riformare *in peius* la decisione adottata in primo grado non è tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., né ad una motivazione rafforzata del decreto di appello).

Ora, pur dovendosi ritenere sindacabile il mancato confronto – in ciò precisandosi la linea interpretativa di cui sopra, perché – come si è detto si può arrivare ad una apparenza di motivazione su un punto essenziale – la verifica della «superiore forza persuasiva» è inibita in sede di legittimità per la ragione sin qui descritta.

Da ciò un primo principio di diritto che è bene esplicitare nel modo che segue: *in sede di prevenzione la limitazione del ricorso per cassazione alla violazione di legge rende possibile, in caso di ribaltamento in appello di un punto essenziale della decisione di primo grado, la verifica della esistenza della motivazione espressa dalla Corte di secondo grado intesa come «obbligo di confronto» con le ragioni della decisione di primo grado, posto che in tal caso – e limitatamente a tale profilo - può ritenersi sussistente un profilo di apparenza della motivazione.*

3.1.4 Operata detta precisazione va rilevato che la Corte di Appello ha espresso una motivazione non apparente e non si è sottratta al confronto con la motivazione espressa dal giudice di primo grado, il che rende infondato il motivo di ricorso di cui si discute.

In premessa, va ricordato che in sede di verifica della sussistenza di indizi di appartenenza ad una organizzazione mafiosa è pacifica la possibilità per il giudice della prevenzione di ricostruire i fatti storici da cui deriva l'indizio anche in presenza di un provvedimento di archiviazione, atteso che solo l'accertamento negativo contenuto in una sentenza irrevocabile di assoluzione impedisce di assumere una determinata condotta come



elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità sociale (v. Sez. VI n. 49750 del 4.7.2019, Rv 277438 – 02).

Ora, il giudizio della Corte di Appello si è fondato – in tutta evidenza – sulla lettura coordinata di più elementi a carico di indubbia valenza dimostrativa, primo fra tutti il contenuto della conversazione oggetto di captazione in data 27 marzo 2000, conversazione che il primo giudice aveva valutato in modo non del tutto conforme ai contenuti rappresentativi del dato istruttorio.

Si tratta di una conversazione altamente indicativa – come si è ritenuto nella decisione impugnata – di un rapporto di vicinanza funzionale tra [REDACTED] e il clan [REDACTED] posto che gran parte della discussione verte sulla fornitura di armi (anche di potenza devastante) che [REDACTED] si dice disposto a procurare in tempi brevissimi a [REDACTED] [REDACTED] per finalità chiaramente correlate all'esercizio del potere di intimidazione del clan .

La particolare confidenza tra i due e il tema stesso della conversazione, per il vero, non lasciano spazio ad ipotesi alternative circa la intensità del rapporto criminale che si era venuto ad instaurare tra [REDACTED] ed il clan [REDACTED] rapporto che è stato ritenuto dimostrato anche da ulteriori elementi, tra cui vanno qui richiamati i contenuti dichiarativi resi da [REDACTED] e quelli emersi nella stessa conversazione intercettata nel 2014 tra [REDACTED] e la figlia [REDACTED] (in cui si evocano rapporti economici di contribuzione da parte [REDACTED]).

3.1.5 Ciò posto, va rilevato che si tratta di dati cognitivi rispondenti al parametro richiesto dal legislatore, per come elaborati in sede di legittimità e da ultimo espressi da Sez. U *Gattuso* del 2018. In tale pronuncia, quanto alla fattispecie qui in rilievo, si è affermato che «il concetto di appartenenza, evocato dalla norma, è più ampio di quello di partecipazione, con il conseguente rilievo attribuito in tema di misure di prevenzione a condotte che non integrano neppure in ipotesi di accusa la presenza del vincolo stabile tra il proposto e la compagine, ma rivelano una *attività di collaborazione, anche non continuativa* » Vanno dunque valorizzati « *specifici elementi di fatto che sostengano ed evidenzino la natura strutturale dell'apporto, per effetto delle ragioni di collegamento espressamente enucleate sulla base degli atti ...* » .

La diversa declinazione del parametro normativo della 'appartenenza' rispetto a quello penalistico della partecipazione rende, pertanto, non solo esistente e non apparente la motivazione espressa ma supera le doglianze difensive anche in punto di completezza argomentativa, posto che la Corte di Appello si confronta in modo espresso con i contenuti del decreto di archiviazione (da cui emerge una incertezza dovuta, per il vero, alla pluralità di rapporti intrattenuti da [REDACTED] con molteplici organizzazioni criminali di stampo mafioso, tra cui lo stesso clan [REDACTED] e non certo una debolezza ontologica degli indicatori di contiguità) e con la valenza dei pretesi elementi a discarico. Si tratta di elementi che, come ritenuto nella decisione di merito, non intaccano il nucleo argomentativo di fondo, dimensionato sulla contiguità al clan [REDACTED] e non su altri aspetti, ritenuti marginali nella economia della decisione.

La contiguità con il clan [REDACTED] viene temporalmente collocata sul finire degli anni '90 proprio in ragione dei contenuti della conversazione oggetto di captazione in data 27 marzo 2000 ed anche sotto tale profilo le doglianze difensive sono infondate, posto che vi è piena rispondenza tra le evidenze probatorie e la decisione emessa dalla Corte di Appello.

Analogamente, nessun vizio può ritenersi sussistente in riferimento alla collocazione di [REDACTED] anche nella categoria soggettiva di cui all'art.4 comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011 in ragione della esistenza di due condotte di intestazione fittizia di beni, su



cui è intervenuta in un caso la decisione di proscioglimento per prescrizione in sede penale (non ostativa alla ritenuta sussistenza dell'episodio storico in sede di prevenzione; tra le molte v. Sez. I n. 43826 del 2018) e in ulteriore caso la sentenza di applicazione di pena ai sensi dell'art.444 nel procedimento bolognese. La sussistenza degli episodi storici è stata congruamente argomentata in sede di merito, fermo restando che il tema non appare neanche decisivo, in ragione del fatto che la diversa dimensione temporale del periodo di pericolosità (risalente alla fine degli anni novanta) non è correlata agli episodi di intestazione fittizia ma al rapporto con il clan [REDACTED] descritto in precedenza.

Il primo motivo va dunque respinto.

3.2 Passando agli ulteriori motivi gli stessi sono parimenti infondati. Ad essere oggetto di doglianza è l'inquadramento di [REDACTED] nella categoria tipizzata di pericolosità generica di cui all'art.1 comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011, la perimetrazione temporale, nonché il giudizio di sproporzione e la mancata considerazione della sanatoria fiscale in punto di confiscabilità dell'intero patrimonio aziendale e dei beni personali.

3.2.1 La doglianza, anzitutto, risente di una considerazione parcellizzata del tessuto argomentativo delle due decisioni di merito.

Va precisato, sul punto che la decisione impugnata ha realizzato un inquadramento globale delle condotte emerse nella indagine bolognese, inquadramento che rispetta la dimensione necessariamente lucrogenetica delle condotte delittuose.

In particolare va rilevato che:

a) la iscrizione nella categoria tipica di cui all'art. 1 co.1 lett. b richiede la verifica della abitudine delittuosa, ma ciò non significa che debba esservi prova di una condotta illecita «costante» e gli intervalli temporali tra un episodio ed il successivo possono essere tollerati lì dove si mantengano in un *range* di ragionevolezza, anche imputabile a periodi detentivi o ad assenza di diretta constatazione;

b) ciò che rileva è che i delitti pur se eterogenei (nel caso in esame associazione a delinquere finalizzata a commettere plurime bancarotte, appropriazioni indebite, frodi in materia di accise e reati fiscali) siano stati, in concreto, produttivi di reddito, aspetto che nel presente procedimento non può in alcun modo negarsi, ove si ponga mente alla strategia complessiva, stante l'esistenza di un nesso funzionale tra l'accumulazione di debiti in capo alle società che venivano abbandonate al fallimento e che al contempo rappresentavano la fonte di abbattimenti fiscali di relevantissimi importi in favore delle società *in bonis*. Va ricordato che è pacifico negli arresti di questa Corte di legittimità, peraltro, che il profitto di delitti anche di carattere associativo, in rapporto ad attività svolte in forma societaria può essere costituito dal risparmio di spesa, ossia dal vantaggio economico ricavato, in via immediata e diretta, dal reato e consistente nel mancato esborso di quei costi «doverosi», non sopportati in ragione dell'illecito, oggettivamente individuabili nella loro identità ed economicamente valutabili sulla base di criteri in grado di assicurarne la quantificazione, secondo un alto grado di probabilità logica (v. tra le molte Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023, Scaglione, Rv. 285335 - 02);

c) inoltre, tra le decisioni emesse in sede penale idonee a sostenere la 'fase constattativa' del giudizio di prevenzione ben può essere iscritta la sentenza applicativa di pena, in rapporto al contenuto di accertamento del fatto che, sia pure in modo indiretto, le è proprio. Ciò in ragione della 'accettazione degli effetti' della contestazione da parte dell'imputato ed al controllo del giudicante sulla assenza di ipotesi di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. . La parte privata, pertanto, non può limitarsi – in sede di critica – a censurare la 'tipologia' di decisione (sentenza di patteggiamento) da cui è



derivata la constatazione dell'illecito, ma è tenuta ad introdurre elementi di fatto idonei, in ipotesi, a neutralizzare la valenza indicativa dell'episodio di pericolosità, cosa che nel caso in esame non è avvenuta. Il che è tanto più vero nel caso di specie in cui si ignorano gli esiti del procedimento di revisione e degli incidenti di esecuzione;

d) dal contenuto della decisione di primo grado, richiamata dalla Corte di Appello emerge, in particolare, che la [REDACTED] maturava un passivo di 25.000.000 di euro con attivo inesistente, e con bilanci falsificati dal 2015; la [REDACTED] costituita nel 2004 maturava debiti per 12.218.170 euro; per la Logistica [REDACTED] soc coop costituita nel 2002 nel 2009 l'Agenzia delle entrate notificava somme iscritte a ruolo per 8.539.909 ed una maggiore imposta per Iva di 3.176.304 euro; la [REDACTED] costituita nel 2010 prima della liquidazione riceveva iscrizione a ruolo per imposte non pagate per 51.011 euro; la [REDACTED] costituita nel 2000, messa in liquidazione nel 2010 prima cedeva ramo d'azienda e conservava i debiti per 309.151 euro; la [REDACTED] costituita nel 2012 raggiungeva un volume d'affari di 27.000.000 di euro, compensava i debiti erariali tramite modelli F24 omettendo pagamenti iva e distraendo risorse a favore di [REDACTED] [REDACTED] emetteva tra 2012 e 2015 fatture per operazioni inesistenti per 100.000.000 di euro per creare crediti iva da utilizzare in compensazione con i debiti iva scaturenti da operazioni reali poste in essere con clienti esterni al gruppo [REDACTED] dunque in conclusione la principale finalità illecita del gruppo è quella di evadere il pagamento delle imposte attraverso plurimi espedienti tra cui l'omesso versamento di imposte da parte di società che, ricevute cartelle esattoriali, cambiano amministratore e sede legale, cedono i beni aziendali ma mantengono i debiti e vengono poste in liquidazione; le indebite compensazioni del debito iva con emissione di fatture per operazioni inesistenti; le ricadute su società cartiere delle spese relative ad acquisto carburanti e pedaggi per i mezzi delle imprese in bonis; l'acquisto di carburante a prezzo agevolato per soggetti esercenti attività di autotrasporto con rimborso di euro 214,18 per ogni mille litri di gasolio utilizzati ed in particolare la [REDACTED] ha posto in compensazione il credito per il rimborso delle accise sui carburanti per milioni di euro (v. pagg. 18- 25 decreto di primo grado).

Ora, posto che la riferibilità delle singole compagini societarie alla iniziativa di [REDACTED] è stata argomentata in modo del tutto congruo, anche con riferimento a contenuti di conversazioni in cui veniva rivendicata dallo stesso proposto la comune matrice delle imprese (e la loro appartenenza alla sua persona), non vi è spazio alcuno per adottare una logica parcellizzata delle attività illecite come si è proposto dal ricorrente. Peraltro, è pacifico che i debiti fiscali della [REDACTED] vengono ad esistere sin dal 2004 ed è pertanto corretta - ed aderente alle evidenze disponibili - la perimetrazione temporale dell'attività illecita come realizzata in sede di merito.

3.2.2 Analogamente, le doglianze in punto di verifica della sproporzione ed in punto di irrilevanza del condono fiscale sono infondate, per le ragioni che seguono.

Ad avviso del Collegio la Corte di Appello ha realizzato, a ben vedere, una doppia motivazione in punto di confiscabilità dei beni ricadenti nell'arco temporale di pericolosità (comprensivo del *range* in cui si è manifestata la pericolosità qualificata, come si è detto in precedenza).

Il primo aspetto motivazionale è quello della verifica di sproporzione, oggetto di analitiche argomentazioni contrastate dal ricorrente, mentre il secondo aspetto può definirsi in termini di adesione ad un modello esplicativo che si basa sulla constatazione della contaminazione genetica e permanente dell'attività economica del gruppo, derivante dal costante ricorso a forme di finanziamento illecito derivanti dal collaudato meccanismo



descritto in precedenza.

Ciò posto, va rilevato che la adesione al modello della contaminazione genetica della attività di impresa per costante reinvestimento di profitti illeciti (attraverso il ricostruito legame tra società destinate al fallimento e società *in bonis*) ad avviso del Collegio trova rispondenza nelle evidenze probatorie, prima descritte, e si inserisce in un filone interpretativo che dalla cd. «impresa mafiosa» (i cui profitti si alimentano in ragione del rapporto funzionale con la consorteria mafiosa) si è esteso – con numerose pronunzie di questa Corte – al settore della criminalità di impresa : la confisca di prevenzione, anche in ipotesi di pericolosità generica, si estende, quando ricorra un'attività d'impresa esercitata in forma societaria e con strutture imprenditoriali complesse, a tutto il patrimonio aziendale ed all'insieme delle quote nella disponibilità del proposto, anche se formalmente intestate a terzi, ove sia dimostrato che la *costituzione delle società ovvero l'acquisizione, anche in via di fatto, delle relative partecipazioni siano strumentali al perseguimento di attività illecite, poiché in tal caso è l'attività economica nel suo complesso, gestita dal soggetto pericoloso, a costituire un fattore patogeno ed inquinante del mercato per la permanente immissione di profitti illeciti che si autoalimentano e confondono con quelli leciti* (v. Sez. II n. 31549 del 6.6.2019, soc. Simply Coop, Rv 277225 – 07 ; nello stesso senso Sez. VI n. 49750 del 4.7.2019, Diotallevi, Rv 277438 – 05).

Da tale inquadramento – che nel caso in esame è argomentato in modo non apparente, in ragione della ampia disamina dei risparmi di spesa e degli incroci tra le diverse società del gruppo realizzata nel corso della indagine presso l'autorità giudiziaria bolognese più volte richiamati – derivano più conseguenze, ed in particolare:

a) la irrilevanza delle doglianze in punto di verifica della sproporzione, posto che la contaminazione genetica rende non distinguibile l'apporto lecito da quello illecito, con qualificazione di illiceità dei profitti realizzati nel corso del tempo dalle società *in bonis*;

b) la irrilevanza del condono fiscale, posto che il filone interpretativo richiamato dalla difesa e risalente, tra le altre, a Sez. I n. 12322 del 2020, PG in proc. Di Corato, n.m., impone di tener conto del «riequilibrio» derivante dalla composizione della vertenza fiscale lì dove la confisca risulti basata sulla analisi della sproporzione tra redditività e valore degli investimenti, ma non può trovare applicazione nella ipotesi in cui la confisca si basi, come nella ipotesi in esame, su una contaminazione genetica e progressiva della attività aziendali tale da rendere illecita l'intera redditività del gruppo aziendale.

Va pertanto disposto il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di [REDACTED]

4. Le declaratorie di inammissibilità comportano la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila ciascuno, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen., mentre per i ricorsi rigettati – proposti da [REDACTED] e [REDACTED] – va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi di [REDACTED] e di [REDACTED] che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiarà inammissibili i ricorsi di [REDACTED] [REDACTED] ed altri, [REDACTED] s.r.l. ed altri, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.



Così è deciso, 25/11/2025

Il Consigliere estensore
RAFFAELLO MAGI

Il Presidente
MONICA BONI

